

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 luglio 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1996, n. 9.

Modifica della legge regionale 9 settembre 1991, n. 46 concernente: «Istituzione nel comune di Fiano Romano del Centro Culturale Feronia» Pag. 3

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1996, n. 15.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.) VI variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995. Approvazione Pag. 3

LEGGE REGIONALE 29 febbraio 1996, n. 16.

L.R. 10 giugno 1993, n. 37: Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (A.R.S.I.A.). Modifiche e integrazioni Pag. 3

LEGGE REGIONALE 29 febbraio 1996, n. 17.

Modifiche ed integrazioni della L.R. n. 1 del 7 gennaio 1994, in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo. Pag. 4

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1996, n. 17.

Norme per l'agricoltura biologica Pag. 5

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1996, n. 18.

Norme modificative della legge regionale 22 aprile 1993, n. 11, e sue modificazioni Pag. 8

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1996, n. 14.

Iniziative e interventi sulla viabilità minore di particolare interesse Pag. 8

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1996, n. 15.

Norme sull'assunzione agli impieghi regionali Pag. 9

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1996, n. 19.

Ulteriore acconto contrattuale al personale regionale per il biennio 1994-1995 Pag. 11

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1996, n. 7.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 marzo 1995 n. 8, concernente le norme per la realizzazione di impianti serricoli allo sviluppo delle attività agricole Pag. 12

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1996, n. 5.

Sostituzione dell'art. 3-bis della legge regionale 23 giugno 1977, n. 31 «Assegnazione di personale ai gruppi consiliari», introdotto dall'art. 13 della legge regionale 7 maggio 1992 n. 17 Pag. 13

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1996, n. 6.

Disposizioni per la ricostituzione in via straordinaria delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 - «Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo» Pag. 13

REGIONE VENETO**LEGGE REGIONALE 2 aprile 1996, n. 9.**

Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia» e successive modificazioni

Pag. 14

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1996, n. 10.

Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Pag. 14

REGIONE PIEMONTE**LEGGE REGIONALE 5 aprile 1996, n. 16.**

Provvedimenti in materia di rilocalizzazione di insediamenti produttivi

Pag. 22

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1996, n. 17.

Promozione della qualificazione degli operatori per le attività sportive e fisico-motorie

Pag. 23

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1996, n. 18.

Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179

Pag. 23

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**Provincia di Bolzano****LEGGE PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 5.**

Norme e provvidenze in materia di radiodiffusione.

Pag. 25

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1996, n. 9.

Modifica della legge regionale 9 settembre 1991, n. 46 concernente: «Istituzione nel comune di Fiano Romano del Centro Culturale Feronia».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 9 marzo 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 9 settembre 1991, n. 46 è così modificato:

«3. Per le iniziative da svolgere nei comuni di Nazzano, Torrita Tiberina, Ponzano Romano, Filacciano, Sant'Oreste, Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Civitella S. Paolo, Monterotondo, Morlupo e Rignano Flaminio saranno messi a disposizione locali reperibili a cura dei rispettivi comuni».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 9 settembre 1991, n. 46 è così modificato:

«Art. 3.

1. La gestione del "Centro Culturale Feronia" è affidata ai comuni di Fiano Romano, Nazzano, Torrita Tiberina, Ponzano Romano, Filacciano, Sant'Oreste, Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Civitella S. Paolo, Monterotondo, Morlupo e Rignano Flaminio, che eserciteranno, nelle forme e con le modalità di cui alla legge 3 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni relative all'utilizzazione degli immobili di cui al precedente art. 2, per le finalità di cui al precedente art. 1 e provvederanno alle spese relative».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 21 febbraio 1996.

96R0429

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1996, n. 15.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.) VI variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15-bis dell'11 marzo 1996)

(Omissis).

96R0322

LEGGE REGIONALE 29 febbraio 1996, n. 16.

L.R. 10 giugno 1993, n. 37: Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (A.R.S.I.A.). Modifiche e integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15-bis dell'11 marzo 1996)

IL CONSIGLIO DI REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'art. 7 della L.R. 10 giugno 1993 n. 37 è abrogato e così sostituito:

«2. Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti amministrativi dell'Agenzia, compresi gli atti fondamentali sottoposti alla disciplina di cui all'art. 12, sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa»;

2. Il sesto comma dell'art. 7 della L.R. 10 giugno 1993 n. 37 è soppresso e così sostituito;

«6. Salvo l'adeguamento totale o parziale alle osservazioni del Collegio e fatta eccezione per gli atti fondamentali, sottoposti alla disciplina di cui all'art. 12, gli atti amministrativi dell'Agenzia divengono esecutivi decorso il termine di cui al 3° comma».

Art. 2.

1. L'art. 8 della L.R. 10 giugno 1993 n. 37 è abrogato e così sostituito:

«Art. 8.

Incompatibilità

1. Fermo quanto disposto dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere nominato amministratore e non possono far parte del Collegio dei revisori i Consiglieri regionali e i componenti degli organi di altri Enti regionali, nonché i Sindaci, i Presidi delle Amministrazioni provinciali, gli Assessori comunali e provinciali, i Presidi delle Comunità Montane e membri degli esecutivi di tali enti, nonché i Direttori generali delle aziende sanitarie, gli imprenditori o gli amministratori di società che forniscono beni o prestano servizi all'agenzia ed i membri degli organi esecutivi delle organizzazioni professionali, cooperative e sindacali agricole.

2. Non possono far parte del Comitato Tecnico Scientifico i Consiglieri regionali, i Sindaci, i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, gli Assessori comunali e provinciali, i Presidenti delle Comunità Montane e i membri degli esecutivi di tali enti».

Art. 3.

1. La lettera a) del secondo comma dell'art. 13 della L.R. 10 giugno 1993 n. 37 è abrogata e così sostituita:

«a) membri, in rappresentanza delle Università della Toscana, nominati nelle terne di candidati rispettivamente proposte».

Art. 4.

1. L'art. 25 della L.R. 10 giugno 1993 n. 37 è soppresso e così sostituito:

«Art. 25.

Norma transitoria

Con l'entrata in vigore della presente legge decadono coloro che sono incompatibili con le disposizioni contenute nella medesima se entro 30 giorni da tale data non effettuano l'opzione che ne rimuove la causa».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 febbraio 1996.

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 30 gennaio 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 23 marzo 1996.

96R0323

LEGGE REGIONALE 1º marzo 1996, n. 17.

Modifiche ed integrazioni della L.R. n. 1 del 7 gennaio 1994, in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15-bis dell'11 marzo 1996)

IL CONSIGLIO DI REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni dell'art. 1 della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1

1. All'art. 1, comma 1, della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1, dopo le parole: «4° comma dell'art. 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183», sono inserite le parole: «come sostituito dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 21 ottobre 1994, n. 584».

2. All'art. 1, comma 2, della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1, le parole: «dieci metri di altezza», sono sostituite con le parole: «quindici metri di altezza» e le parole: «Inferiore ai 100.000 metri cubi» sono sostituite con le parole: «inferiore ad un milione di metri cubi».

All'art. 3 della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1, dopo il comma 3, ed aggiunto il seguente comma:

«4. Il regolamento di cui all'art. 12 individua in quali casi le norme della presente legge non si applicano ai manufatti di altezza non superiore a due metri e che determinano un accumulo di acqua di volume non superiore a 5.000 metri cubi».

Art. 2.

Modifiche ed integrazioni dell'art. 2 della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1

1. L'articolo 2 della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1 è così sostituito:

«Art. 2.

Competenze regionali

1. Le funzioni di competenza regionale di cui all'art. 1 sono esercitate dai dirigenti responsabili degli uffici del Genio Civile.

2. Sono comunque fatte salve le procedure sulla valutazione di impatto ambientale disciplinate dalla vigente normativa statale e regionale, nonché la relativa competenza della Giunta regionale, di cui all'art. 7, comma 1 della L.R. 18 aprile 1995, n. 68».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1

1. I commi 3 e 4 dell'art. 3 della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1, sono soppressi.

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1

1. Il comma 1 dell'art. 4 della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1, è così sostituito:

«1. L'ufficio del Genio civile, effettuata l'istruttoria del progetto esecutivo, lo approva e rilascia l'autorizzazione alla costruzione, previa sottoscrizione di due distinti fogli di condizioni, riguardanti rispettivamente le norme che dovranno essere rispettate durante la costruzione dell'impianto e le norme relative alla manutenzione e all'esercizio dello stesso attinenti anche la regolamentazione circa l'uso della risorsa idrica in caso di emergenza».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 6 della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1

1. L'art. 6 della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1 è così sostituito:

«Art. 6.

Collaudo

1. Entro trenta giorni dalla comunicazione di inizio lavori di cui all'art. 5, comma 2, il titolare dell'autorizzazione comunica all'ufficio del Genio Civile il nominativo del collaudatore delle opere.

2. Il collaudatore è nominato dal titolare dell'autorizzazione tra gli ingegneri iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni, con specifica esperienza per le opere di cui alla presente legge, attestata dall'ordine degli ingegneri, che non siano intervenuti nelle attività di autorizzazione, progettazione, direzione, esecuzione, vigilanza e controllo delle opere da sottoporre a collaudo e che non siano alle dipendenze di enti pubblici cui compete l'emanazione degli atti inerenti alle suddette attività. Al titolare dell'autorizzazione che esegua in proprio i lavori, è fatto obbligo di chiedere all'Ordine provinciale degli Ingegneri la designazione di una terna di nominativi fra i quali scegliere il collaudatore.

3. Il regolamento di cui all'art. 12 disciplina le modalità di esecuzione del collaudo in corso d'opera e del collaudo finale, la comunicazione dell'esito di detti collaudi all'ufficio del Genio civile, nonché le tipologie degli invasi per i quali il collaudo non è richiesto.

4. Le spese di collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del soggetto autorizzato».

Art. 6.

Modifica dell'art. 7 della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1

1. All'art. 7, comma 3, della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1, le parole: «ingegnere libero professionista iscritto all'Albo professionale da almeno dieci anni» sono sostituite dalle parole: «ingegnere avente i requisiti per la nomina a collaudatore ai sensi dell'art. 6, comma 2».

Art. 7.

Integrazione dell'art. 8 della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1

1. Al comma 2 dell'art. 8 della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1, le parole: «propone alla Giunta regionale» sono sostituite dalla parola: «dispone».

Art. 8.

Integrazione dell'art. 9 della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1

1. Al primo ed al secondo periodo del comma 1 dell'art. 9 della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1 le parole «la Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «il dirigente responsabile dell'ufficio del Genio civile».

2. Il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1 è soppresso.

Art. 9.

Modifiche all'art. 10 della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1

1. All'art. 10, comma 3 della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1, le parole «ingegnere libero professionista iscritto all'Albo professionale da almeno dieci anni» sono sostituite dalle parole: «ingegnere avente i requisiti per la nomina a collaudatore ai sensi dell'art. 6, comma 2».

2. All'art. 10, comma 5 della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1, le parole «la Giunta regionale, su proposta dell'ufficio del Genio Civile territorialmente competente», sono sostituite dalle parole «il dirigente responsabile dell'ufficio del Genio Civile territorialmente competente».

3. All'art. 10, comma 8 della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1, le parole «ingegnere libero professionista iscritto all'Albo professionale da almeno dieci anni» sono sostituite dalle parole «il dirigente avente i requisiti per la nomina a collaudatore ai sensi dell'art. 6, comma 2».

4. Al comma 9 dell'art. 10 della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1, le parole «la Giunta» sono sostituite dalle parole «il dirigente responsabile dell'ufficio del Genio-Civile».

Art. 10.

Inserimento dell'art. 10-bis nella L.R. 7 gennaio 1994, n. 1

1. Dopo l'art. 10 della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1 è inserito il seguente art. 10-bis.

«Art. 10-bis.

Responsabilità del proprietario del terreno su cui sorge l'impianto

1. Nei casi in cui il soggetto titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo esercisce l'impianto sia diverso dal proprietario del terreno su cui l'impianto sorge, quest'ultimo, se il primo non provvede, è comunque tenuto all'osservanza delle disposizioni della presente legge, salvo il suo diritto di rivalsa secondo le norme della legge civile.

2. Il proprietario del terreno su cui sorge l'impianto deve comunicare all'Ufficio del Genio civile entro 30 giorni dal perfezionamento dei relativi atti, l'avvenuta cessione della proprietà o la variazione del soggetto cui a qualunque titolo è affidata la gestione dell'impianto».

Art. 11.

Integrazioni modifiche dell'art. 11 della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1

1. Dopo il comma 4 dell'art. 11 della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1, sono inseriti i seguenti commi da 4-bis a 4-sexies:

«4-bis Qualora gli interventi di urgenza di cui all'art. 8, comma 3, ed all'art. 9, comma 2, siano stati resi necessari a seguito di incauta custodia, deficienza di manutenzione o imperizia di gestione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 2.000.000 a L. 12.000.000.

4-ter Il proprietario del terreno su cui sorge l'impianto che omette di comunicare la cessione della proprietà o il cambio di gestione ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000.

4-quater Per le altre violazioni alla presente legge ed al regolamento di attuazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 3.000.000.

4-quinques Per le opere superiori ai dieci metri d'altezza e che determinano un invaso superiore ai 100.000 metri cubi l'importo delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti è raddoppiato.

4-sexies In caso di mancata adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 8, terzo comma, o di mancata esecuzione dell'ordine di demolizione previsto dall'art. 9, primo comma, e dall'art. 10, nono comma, si applica una sanzione amministrativa pari al 20% del costo degli interventi eseguiti d'ufficio».

2. Al comma 6 dell'art. 11 della L.R. 7 gennaio 1994, n. 1, le parole «ai commi 1, 2, 3, 4 del presente articolo» sono sostituite con le parole: «al presente articolo».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° marzo 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 31 gennaio 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 23 marzo 1996.

96R0324

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1996, n. 17.

Norme per l'agricoltura biologica.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 5 del 16 marzo 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Molise, allo scopo di tutelare la salute dei produttori e dei consumatori di alimenti agricoli e di consentire un'adeguata remunerazione dell'attività agricola compatibile con la protezione dell'ambiente naturale e con le tradizioni della civiltà rurale molisana, promuove e sostiene la coltivazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti ottenuti con metodi di agricoltura biologica.

Art. 2.

Definizioni

1. Per «agricoltura biologica» si intende l'attività di produzione agricola condotta secondo le norme dettate dal Regolamento CEE n. 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le attività di sperimentazione e di divulgazione delle relative tecniche di produzione, di formazione e di assistenza tecnica alle aziende biologiche singole o associate.

Art. 3.

Commissione regionale per l'agricoltura biologica e per la produzione integrata

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina la Commissione regionale per l'agricoltura biologica e per la produzione integrata con i seguenti compiti:

- proporre norme per agevolare l'applicazione della presente legge e dei Regolamenti CEE sull'agricoltura biologica;
- esprimere pareri sulle richieste di deroghe e di aggiornamenti previsti dai Regolamenti comunitari sull'agricoltura biologica;
- esprimere pareri sulle modalità per la redazione del piano di conversione delle aziende agricole in conversione biologica;
- esprimere pareri sulla conformità alle normative comunitarie dei disciplinari di produzione, trasformazione, confezionamento e conservazione dei prodotti biologici e delle produzioni integrate;
- esprimere pareri e formulare proposte per le modalità e le procedure tecniche per la vigilanza sugli organismi di controllo prevista dall'art. 7 comma 3;
- esprimere parere sull'attribuzione da parte della Regione della qualifica di fiera o mercato dell'agricoltura biologica a fiere, mercati o settori di essi che commercializzano prodotti biologici;
- esprimere parere sulla idoneità dei laboratori incaricati di eseguire analisi, verifiche e controlli.

2. La Commissione è così composta:

- un dirigente della Regione Molise esperto in materia di agricoltura designato dall'Assessore regionale alle Risorse Agricole e Forestali;
- un dirigente della Regione Molise esperto in materia ambientale designato dall'Assessore regionale all'Ambiente;

c) un docente universitario designato dall'Università degli Studi del Molise esperto in materia di agricoltura;

d) un delegato designato dalle Associazioni dei produttori biologici maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

e) un esperto dell'Assessorato regionale alle Risorse Agricole e Forestali con funzioni di segretario designato dall'Assessore regionale all'Agricoltura;

f) un tecnico esperto dipendente del Consorzio Regionale Molisano di Difesa;

g) un rappresentante designato d'intesa dalle Associazioni dei consumatori;

h) due esperti designati dalle Organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano agricolo;

i) un esperto nominato d'intesa dalle Organizzazioni cooperative regionali maggiormente rappresentative;

l) un agronomo designato dall'Ordine di appartenenza;

m) un veterinario designato dall'Ordine di appartenenza;

n) un tecnologo alimentare designato dall'Ordine di appartenenza;

o) un esperto di agricoltura biologica designata dalle Associazioni/Organizzazioni Ambientaliste;

p) un biologo esperto designato dall'ordine dei biologi.

3. Le designazioni dei componenti devono pervenire all'Assessore regionale alle Risorse Agricole e forestali entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Assessore stesso. Trascorso il tempo stabilito, se non vengono designati tutti i membri da parte dei vari organismi, l'Assessore regionale alle Risorse Agricole e Forestali è autorizzato a procedere alle rispettive designazioni.

La Commissione si intende validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e può deliberare con la maggioranza dei presenti.

In caso di rinuncia o di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, di un membro a tre sedute consecutive della Commissione, si provvede, con le stesse modalità di nomina, alla sua sostituzione.

4. I pareri richiesti alla Commissione devono essere espressi entro sessanta giorni, altrimenti si intendono acquisiti.

5. Le sedute della Commissione risultano valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo, con la presenza di un terzo dei componenti.

6. La Commissione resta in carica come previsto dalla legge regionale n. 11/93; si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti in carica.

Art. 4.

Elenchi regionali degli operatori dell'agricoltura biologica

1. Sono istituiti gli elenchi regionali degli operatori singoli o associati dell'agricoltura biologica nei modi previsti dagli articoli 6 e 8 del Decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.

2. La composizione e l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 1 è curata dall'Assessorato regionale alle Risorse Agricole e Forestali sulla base degli elenchi dei produttori singoli o associati che hanno effettuato la notifica e che sono stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo autorizzati.

Art. 5.

Obblighi delle aziende iscritte negli elenchi regionali degli operatori biologici

1. I titolari delle aziende iscritte negli elenchi regionali degli operatori biologici sono obbligati:

a) a rispettare le disposizioni contemplate nel Regolamento CEE 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il Decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995;

b) a sottoporsi agli accertamenti dei controlli previsti all'articolo 7;

c) ad applicare i disciplinari di produzione ed i criteri di trasformazione, confezionamento e conservazione approvati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale alle Risorse Agricole e Forestali.

Art. 6.

Associazioni di produttori biologici

1. Il Presidente della Regione sentito il parere della Commissione regionale per l'Agricoltura biologica e per la produzione integrata, con proprio decreto, riconosce le Associazioni regionali dei produttori biologici singoli o associati che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) numero delle aziende agricole biologiche molisane associate non inferiore a ottanta aventi una produzione lorda vendibile totale non inferiore a lire ottocento milioni;

b) sede operativa sul territorio regionale;

c) struttura tecnica coordinata da un dottore agronomo e composta da tecnici laureati o diplomati in campo agricolo e opportunamente formati nel settore dell'agricoltura biologica.

2. Le Associazioni dei produttori biologici singoli o associati hanno i seguenti compiti:

a) avere la disponibilità delle produzioni biologiche delle aziende associate;

b) stipulare contratti interprofessionali;

c) orientare la produzione e promuovere la valorizzazione dei prodotti degli associati;

d) svolgere l'attività di assistenza tecnica, di formazione professionale e di divulgazione in funzione delle esigenze del settore;

e) agevolare l'acquisto, da parte degli associati, dei mezzi tecnici necessari per la produzione biologica;

f) assistere i propri associati nell'adempimento degli obblighi tecnici, burocratici ed amministrativi;

g) agevolare le attività di controllo previste all'articolo 7 della presente legge.

3. Gli statuti delle Associazioni dei produttori biologici singoli o associati, per la concessione del riconoscimento devono prevedere:

a) la definizione delle modalità di iscrizione, di recesso e di esclusione delle aziende dall'Associazione;

b) l'impegno di recepire le norme della legislazione in materia di agricoltura biologica;

c) l'impegno di esercitare la verifica tecnica nei confronti delle aziende associate;

d) le misure sanzionatorie e la loro modalità di applicazione nei confronti delle aziende per le inadempienze verificate dalle medesime Associazioni nel corso dei controlli.

4. Le Associazioni sono tenute ad allegare alla domanda di riconoscimento una relazione contenente la specificazione del personale qualificato impegnato e delle attrezzature di natura tecnica ed amministrativa.

5. Per ottenere il riconoscimento regionale, le Associazioni di produttori biologici singoli o associati devono presentare la domanda all'Assessorato regionale per le Risorse Agricole e Forestali allegando copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e dei disciplinari adottati in conformità alle norme previste dal Regolamento CEE n. 2092/91, l'elenco delle aziende associate, la metodologia di controllo che intendono adottare, le schede tecniche aziendali degli associati suddivise in aziende biologiche, aziende in conversione biologica, aziende miste, aziende di trasformazione biologica.

6. Il riconoscimento è revocato qualora vengano a mancare i requisiti necessari, oppure in caso di manifesta e provata insufficienza nell'esercizio dei controlli e delle attività connesse.

7. Con il riconoscimento regionale le Associazioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Art. 7.

Controlli

1. Le attività di controllo nelle aziende iscritte negli elenchi regionali di cui all'art. 4 sono svolte dagli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.

2. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati viene esercitata, ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995, oltre che dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali, anche dalla Regione Molise.

3. L'Assessorato regionale alle Risorse Agricole e Forestali è incaricato della vigilanza sull'attività di controllo svolta dagli organi di cui al comma 1 secondo criteri e procedure approvati con provvedimento della Giunta regionale previo parere della Commissione di cui all'art. 3. Lo stesso Assessorato è altresì incaricato di svolgere ispezioni e controlli a campione su tutte le aziende iscritte negli elenchi regionali degli operatori dell'agricoltura biologica nel numero non inferiore al cinque per cento delle aziende totali.

4. Gli incaricati regionali possono prelevare e trasmettere campioni di prodotti da analizzare nei laboratori riconosciuti dalla Regione Molise in conformità alle disposizioni di legge.

5. I titolari delle aziende iscritte negli elenchi regionali degli operatori biologici singoli o associati devono consentire al funzionari regionali incaricati, ai fini delle ispezioni, il libero accesso ai loro uffici, agli impianti e ad ogni parte dell'azienda; devono fornire, altresì, ad essi le informazioni richieste e collaborare per l'adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento CEE n. 2092/91.

6. È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri accertamento degli organismi di vigilanza statali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 8.

Norme per l'immissione nel mercato dei prodotti ottenuti da agricoltura biologica

1. I prodotti ottenuti secondo le norme di produzione previste dalla presente legge possono essere commercializzati apponendo sulle etichette delle confezioni dei contenitori usati per la vendita le seguenti diciture:

a) «Agricoltura Biologica - regime di controllo CEE - Regione Molise» per quei prodotti provenienti da aziende iscritte negli elenchi regionali degli operatori biologici;

b) la dicitura del precedente punto a) sarà completata con l'indicazione di «prodotto ottenuto in azienda in conversione» per i prodotti ottenuti in aziende in conversione biologica.

2. Sulle etichette dei prodotti alimentari ottenuti secondo le norme di produzione previste dalla presente legge si potranno apporre marchi regionali di riconoscimento.

Art. 9.

Incentivi

1. Agli operatori dell'agricoltura biologica iscritti negli elenchi regionali si applicano, in base alle procedure previste, i benefici di cui al Regolamento CEE n. 2078/92.

2. Ai titolari delle aziende condotte con metodi biologici verranno riservate le priorità di accesso alle agevolazioni in conto capitale e/o in conto interessi previste da disposizioni comunitarie e regionali.

3. La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, a concedere contributi alle associazioni di produttori agricoli biologici riconosciute per le spese di costituzione, organizzazione, dotazione e personale tecnico per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento, previa approvazione di un piano annuale da inviare per il relativo parere della Seconda Commissione Permanente entro il termine del 31 marzo di ogni anno.

Il contributo annuo non può superare le spese sostenute e, comunque, la misura massima annua del cinque per cento del valore delle produzioni biologiche provenienti dai soci. Il contributo è erogato in misura decrescente durante ciascuno dei cinque anni previsti e la diminuzione annuale deve essere pari al venti per cento.

4. Per le finalità di cui al comma 3, le Associazioni, entro un mese dall'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno cui si riferisce la richiesta, presentano apposita domanda, corredata di documentazione idonea a dimostrare le spese sostenute ed il valore delle produzioni biologiche provenienti dai soci.

Art. 10.

Sanzioni

1. Le violazioni comportano l'adozione da parte dell'Assessorato regionale alle Risorse Agricole e Forestali, con decreto motivato, dei seguenti provvedimenti cautelari:

a) soppressione dell'indicazione «biologico» per l'intera partita di prodotto o per l'intera produzione interessata dalla irregolarità;

b) nel caso di infrazione manifesta o avente effetti prolungati, revoca all'operatore del diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologica per la durata dell'intera campagna agricola.

2. La inosservanza delle norme e del piano - tipo previsti dal Regolamento C.E.E. n. 2092/91, nonché la mancata osservanza da parte dei titolari delle aziende degli obblighi previsti dall'articolo 5 comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) esclusione dell'azienda dai benefici previsti dall'articolo 9 per l'annata in corso, da adottarsi con decreto motivato dell'Assessore regionale alle Risorse Agricole e Forestali;

b) revoca degli aiuti per gli anni successivi, da adottarsi con decreto motivato dell'Assessore regionale alle Risorse Agricole e Forestali;

c) la restituzione dell'intero importo percepito, maggiorato degli interessi calcolati in funzione dell'intervallo trascorso tra il versamento dell'aiuto ed il suo rimborso da parte del beneficiario. Il tasso di interesse, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 838/93, della Commissione 6 aprile 1993, è almeno pari al tasso lettera interbancario vigente l'ultimo giorno lavorativo del mese durante il quale l'importo dell'aiuto è stato versato al beneficiario, maggiorato del due per cento.

Art. 11.

Compensi ed oneri

1. Ai componenti della Commissione di cui all'art. 3, ad esclusione dei dipendenti regionali, spetta per ogni giornata di seduta l'indennità prevista dall'art. 1 della legge regionale 1 marzo 1983 n. 7, il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta, se dovuta, a norma dell'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1981 n. 11.

2. L'allegato «A» alla citata legge regionale n. 7/1983 è integrato con l'inclusione della dicitura «Commissione regionale per l'agricoltura biologica e la produzione integrata».

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo di legge si farà fronte con la quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 28.

4. La quantificazione degli oneri annuali sarà determinata con la legge approvativa dei bilanci di previsione.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è fatto fronte con la legge approvativa del bilancio di previsione per il 1996, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

Art. 13.*Norme transitorie*

1. Il Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione regionale per l'agricoltura biologica, riconosce con proprio decreto e nelle prime fasi dell'applicazione della legge, e comunque entro tre anni dalla data della sua promulgazione, le Associazioni regionali di produttori biologici singoli o associati che dispongono di almeno n. 40 aziende associate e che soddisfino comunque le condizioni previste dall'art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 13 marzo 1996.

VENEZIALE

96R0232

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1996, n. 18.

Norme modificative della legge regionale 22 aprile 1993, n. 11, e sue modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 5 del 16 marzo 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 11 del 22 aprile 1993 come modificato dal 1 comma dell'art. 2 della legge regionale n. 24 del 10 dicembre 1993 sono soppresse le parole «al 1° mese dell'anno» e sostituite dalle seguenti «al 5° mese dell'anno».

2. Al comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 11 del 22 aprile 1993 come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 24 del 10 dicembre 1993 sono soppresse le parole «alla fine del 1° mese dell'anno successivo alla scadenza della legislatura» e sono sostituite dalle seguenti «alla fine del 5° mese dell'anno successivo alla scadenza della legislatura».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2 comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 13 marzo 1996.

VENEZIALE

96R0233

REGIONE LIGURIA**LEGGE REGIONALE 22 marzo 1996, n. 14.**

Iniziative e interventi sulla viabilità minore di particolare interesse.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 10 aprile 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Liguria al fine di consentire la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali assume iniziative sulla viabilità minore di particolare interesse attraverso procedure di coordinamento e intervento finanziario e progetti speciali per la salvaguardia e il riutilizzo di manufatti viari di interesse ambientale o a difesa del territorio o di valore storico-culturale.

Art. 2.

Piano di intervento

1. A decorrere dal 1997, la Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni biennio, approva il piano di intervento comprensivo di iniziative di coordinamento, organizzazione e finanziamento, nonché di eventuali progetti speciali, relativamente alla viabilità minore di particolare interesse. Il piano contiene le procedure, gli indirizzi e le prescrizioni per l'attuazione, la verifica e l'eventuale aggiornamento dei suoi contenuti.

2. Il piano indica eventuali interventi straordinari e d'urgenza per tratti di viabilità caratterizzati dalla particolarità dei manufatti e dalla peculiarità della circolazione per le aree interessate.

3. Il piano può prevedere la partecipazione agli interventi oltre che di amministrazioni pubbliche anche di eventuali soggetti privati, determinando per ciascun intervento le quote a carico sia dei terzi che della Regione, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.

4. Ai fini della redazione del piano di cui al comma 1, le Province, entro il 28 febbraio di ogni biennio, inviano alla Giunta regionale un elenco di strade di proprietà pubblica, o di uso pubblico, destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 1.

Art. 3.

Accordo di programma

1. Lo strumento di attuazione del piano di intervento è l'accordo di programma cui possono partecipare, in vista della realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, anche soggetti privati.

2. L'accordo di programma può prevedere la non onerosità dell'intervento per la Regione e, motivatamente, anche per altri eventuali soggetti pubblici.

3. L'accordo di programma definisce, nell'ambito delle rispettive competenze, le modalità di gestione e le misure di sicurezza delle strade di viabilità minore di particolare interesse e la relativa classificazione amministrativa ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ove non ancora effettuata. Indica, inoltre, i tipi di intervento, la durata, le quote finanziarie a carico di ciascun ente e soggetto interessato, i criteri e le modalità di erogazione di eventuali contributi a favore di interventi straordinari ed urgenti di cui al comma 2 dell'art. 2.

4. L'accordo di programma, di durata non superiore al biennio relativo al piano di intervento, è stipulato entro sessanta giorni dall'approvazione del piano stesso.

Art. 4.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, le Province, anche attraverso preventive intese fra le stesse, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, propongono un elenco di strade di proprietà pubblica, o di uso pubblico, destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2. Il piano di intervento viene comunque approvato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche senza tenere conto delle indicazioni eventualmente fornite dalle Province, qualora le stesse non abbiano provveduto nei termini.

3. Nel primo piano di intervento, nell'ambito degli interventi straordinari ed urgenti di cui al comma 2 dell'art. 2, rientra quello relativo alla strada denominata «ex sede ferroviaria - strada delle gallerie o Sestri Levante - Moneglia - Deiva Marina».

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 200.000.000 in termini di competenza dal «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimenti per ulteriori programmi di sviluppo», iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1995 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1996 dei capitoli:

1250 «Interventi della Regione finalizzati alla viabilità essenziale di interesse regionale», per memoria;

1251 «Intervento straordinario d'urgenza a favore della strada «ex sede ferroviaria - strada delle gallerie o Sestri Levante - Moneglia Deiva Marina», con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 22 marzo 1996

MORI

96R0350

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1996, n. 15.

Norme sull'assunzione agli impieghi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 10 aprile 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica alla Regione Liguria, agli Enti strumentali, vigilati e comunque dipendenti.

Art. 2.

Programma delle assunzioni

1. Il Segretario Generale della Giunta regionale, su proposta della Struttura Risorse umane, d'intesa con il Segretario Generale del Consiglio regionale, adotta, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione, il programma delle assunzioni con indicazione dei posti messi a concorso per le singole qualifiche funzionali e relativi profili professionali.

2. Il programma di cui al comma 1 indica la percentuale dei posti riservati al personale in servizio per ogni qualifica e profilo professionale, nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 3.

Procedure per l'accesso agli impieghi regionali

1. Le assunzioni di personale delle prime quattro qualifiche funzionali hanno luogo con selezione degli iscritti alle liste di collocamento e mobilità avviati dal competente Ufficio Circostrizionale per l'Impiego ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 (norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).

2. Le assunzioni di personale dalla quinta all'ottava qualifica funzionale avvengono mediante concorso pubblico ovvero mediante corso-concorso secondo le modalità disciplinate dall'art. 4 comma 5 della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32 (disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali).

3. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene ai sensi della legge regionale 22 giugno 1994 n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali).

CAPO II CONCORSI

Art. 4.

Bando di concorso

1. I concorsi sono indetti con provvedimento del dirigente responsabile della struttura competente in materia di accesso all'impiego regionale mediante apposito bando pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il dirigente di cui al comma 1 dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e ne dà comunicazione agli interessati.

Art. 5.

Presentazione delle domande di ammissione

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al dirigente di cui all'art. 4 comma 1 entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

Calendario delle prove

1. Il diario delle prove scritte deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

Art. 7.

Commissioni esaminatrici per l'accesso alla dirigenza, alla VIII e VII qualifica funzionale

1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso alla dirigenza, alla VIII e VII qualifica funzionale sono nominate con provvedimento del dirigente di cui all'art. 4 comma 1.

2. Le Commissioni giudicatrici sono composte da tre esperti individuati in relazione alle materie oggetto delle prove di concorso di cui:

a) uno scelto mediante sorteggio tra due terne di professori di ruolo designati dal Rettore dell'Università di Genova, qualora tali materie siano oggetto di corso, o di altra Università in caso di corsi di laurea non presenti nell'ateneo genovese, con funzioni di presidente;

b) uno scelto mediante sorteggio tra almeno sei nominativi designati dagli Ordini professionali della Regione, tra gli iscritti agli albi in discipline attinenti alle prove concorsuali;

c) un dirigente scelto mediante sorteggio tra il personale dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando.

3. Svolge funzioni di segretario un dipendente regionale appartenente alle aree di attività giuridico-amministrativa o economico-finanziaria ed inquadrato nella qualifica funzionale prevista dall'art. 9 comma 2 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

4. Il dirigente di cui al comma 2, lettera c, può far parte di una sola Commissione giudicatrice per ogni legislatura.

Art. 8.

Commissioni giudicatrici per l'accesso alle altre qualifiche funzionali

1. Le Commissioni giudicatrici per i concorsi ovvero le procedure di selezione per l'accesso alle rimanenti qualifiche funzionali sono nominate con provvedimento del dirigente di cui all'art. 4 comma 1 e sono composte da tre esperti, individuati in relazione alle materie oggetto delle prove di concorso, scelti tra il personale dell'Amministrazione regionale.

2. In entrambi i casi i componenti sono scelti mediante sorteggio tra i dipendenti in servizio o in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, dei quali uno con la qualifica di dirigente e due con qualifica non inferiore a quella del posto da ricoprire o equiparata.

3. Svolge le funzioni di Presidente il commissario con la più elevata qualifica funzionale e, in caso di più componenti aventi pari qualifica, quello con maggiore anzianità di servizio complessiva. Per le funzioni di segreteria si applica quanto disposto dall'art. 7 comma 3.

4. Il personale regionale di cui al comma 1 può far parte di una sola Commissione giudicatrice per ogni legislatura.

Art. 9.

Commissioni giudicatrici dei corsi-concorsi

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 comma 5 della legge regionale 32/1987 (disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali), le Commissioni giudicatrici dei corsi-concorsi sono integrate da un docente del corso nominato dal dirigente di cui all'art. 4 comma 1, sentiti i docenti del corso stesso.

Art. 10.

Incompatibilità

1. Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici di concorso e, se nominati, devono dimettersi, coloro che risultano incompatibili in base alla legislazione vigente.

Art. 11.

Formazione della graduatoria

1. I concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire al dirigente di cui all'art. 4 comma 1, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione scritta del superamento della prova, i documenti attestanti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza e il diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di età. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui l'Amministrazione regionale ne sia in possesso o ne possa disporre facendone richiesta ad altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 12.

Approvazione delle graduatorie

1. Le graduatorie degli idonei sono approvate dal dirigente di cui all'art. 4 comma 1 e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Assunzioni in servizio

1. Il dirigente di cui all'art. 4 comma 1 dispone l'assunzione dei candidati al termine della procedura concorsuale.

Art. 14.

Compensi

1. Al Presidente, ai Componenti ed al Segretario delle Commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla sorveglianza sono corrisposti i compensi determinati in applicazione dell'art. 41 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e dell'art. 18 del D.P.R. 487/1994 e successivi provvedimenti attuativi.

CAPO III

ASSUNZIONI MEDIANTE GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI PER L'IMPIEGO

Art. 15.

Selezione

1. Le selezioni per le assunzioni di cui all'art. 3 comma 1 sono indette dal dirigente di cui all'art. 4 comma 1 mediante apposito bando pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono disciplinati il tipo e le modalità delle prove da esperire nonché i punteggi minimi per conseguire l'idoneità da parte dei candidati interni. Con successivo provvedimento è costituita la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 8.

3. Per la copertura dei posti riservati ai dipendenti in servizio hanno diritto a partecipare alla selezione i dipendenti regionali appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore a quella dei posti da ricoprire, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 8 della legge regionale 32/1987 e successive modificazioni ed integrazioni. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.

4. Nel caso in cui fra i partecipanti avviati alla selezione tramite le sezioni circoscrizionali per l'impiego gli idonei alla prova selettiva siano inferiori al numero dei posti relativi alla selezione pubblica, si procede con le modalità di cui al D.P.R. 487/1994 fino alla concorrenza dei posti da ricoprire.

5. La Commissione giudicatrice predispone un elenco nominativo degli idonei ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 487/1994. Hanno titolo ad essere assunti secondo l'ordine di avviamento i candidati che abbiano superato le prove di selezione con la valutazione di idoneità.

6. Per i candidati interni la Commissione predispone una graduatoria di merito secondo la quale si procede alla nomina dei vincitori.

Art. 16.

Selezione pubblica per assunzioni di personale a tempo determinato

1. Per le assunzioni di personale a tempo determinato delle prime sei qualifiche, il dirigente di cui all'art. 4 comma 1 inoltra alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego apposita richiesta di avviamento di personale.

2. I lavoratori segnalati sono convocati a sostenere la prova selettiva che si conclude con il solo giudizio di idoneità dei candidati a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale interessato, senza dar luogo a graduatoria di merito.

3. La Commissione giudicatrice è composta dal dirigente di cui all'art. 4 comma 1 e da due esperti, uno dei quali svolge le mansioni di Segretario. La Commissione definisce il tipo e le modalità della prova.

4. Hanno diritto all'assunzione in prova, secondo l'ordine di avviamento, i candidati che abbiano superato la prova di selezione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate la legge regionale 29 dicembre 1988 n. 77 (norme procedurali per l'assunzione agli impieghi), la legge regionale 26 maggio 1993 n. 21 (modificazioni alla legge regionale 29 dicembre 1988 n. 77 «Norme procedurali per l'assunzione agli impieghi regionali») e la legge regionale 25 luglio 1994 n. 38 (ulteriori modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1988 n. 77 «Norme procedurali per l'assunzione agli impieghi regionali»).

2. È altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 18.

Norma transitoria

1. Le Commissioni nominate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge portano a compimento le relative procedure concorsuali o di selezione.

Art. 19.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano la normativa statale in materia ed i contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo 0250 «Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale e compensi ai componenti delle Commissioni e spese per la divulgazione dei bandi e lo svolgimento delle prove d'esame» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 25 marzo 1996

MORI

96R0351

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1996, n. 19.

Ulteriore acconto contrattuale al personale regionale per il biennio 1994-1995.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 27 marzo 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ulteriore acconto contrattuale per il biennio 1994-1995

1. In attesa di procedere alla definizione, secondo le nuove procedure previste dalla normativa regionale di adeguamento ai principi di riforma desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, degli aspetti economici e giuridici riferiti rispettivamente al biennio contrattuale 1994-1995 ed al quadriennio contrattuale 1994-1997, sono attribuiti ai dipendenti regionali i seguenti benefici, a titolo di ulteriore anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal rinnovo contrattuale per il biennio 1994-1995.

2. Al personale regionale in servizio alla data dell'1 gennaio 1994 e successiva è corrisposto, a decorrere dalla medesima data, un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, nelle misure risultanti dalla seguente tabella:

Qualifiche	Importo mensile lordo dall'1 gennaio 1994	Ulteriore importo mensile lordo dall'1 gennaio 1995
Commesso	90.000	46.500
Agente tecnico	97.000	52.250
Coadiutore-guardia	112.000	59.500
Segretario-maresciallo	130.000	71.917
Consigliere	144.000	86.167
Funzionario	158.000	104.250
Dirigente	169.000	136.917

3. Gli importi di cui al comma 2, che assorbono l'assegno lordo mensile di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 17, sono corrisposti sulla tredicesima mensilità e sul salario aggiuntivo e rientrano nella base imponibile per la determinazione delle misure delle indennità calcolate ai sensi degli articoli 21, quarto comma, e 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come

da ultimo modificati rispettivamente dagli articoli 28 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8 e 2 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 2 e per il calcolo del compenso per lavoro straordinario di cui all'articolo 114 della medesima legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dalla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

4. I medesimi importi sono corrisposti in quanto compete lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. Gli stessi sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali.

5. I ratei del salario individuale di anzianità di cui all'articolo 104, sesto comma, della legge regionale 53/1981, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, afferenti il servizio prestato nel biennio 1991-1992 restano attribuiti al personale regionale, a decorrere dall'1 gennaio 1994, nelle misure annue lorde fissate dalla tabella «C» allegata alla legge regionale 8/1991.

6. Al personale regionale in servizio al 1° gennaio 1995 spetta, a decorrere dalla stessa data, il salario individuale di anzianità per il servizio prestato nel biennio 1993-1994 nelle misure annue lorde di seguito riportate:

Qualifiche	Importi annui lordi
Commesso	297.000
Agente tecnico	343.700
Coadiutore-guardia	396.300
Segretario-maresciallo	494.000
Consigliere	620.000
Funzionario	795.800
Dirigente	1.168.400

7. Per la determinazione dei ratei del salario individuale di anzianità di cui al comma 6 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 104, quarto comma, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 33/1987, e quinto comma, come inserito dall'articolo 7 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, della legge regionale 53/1981.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, trova applicazione, nei confronti del personale regionale, il disposto di cui all'articolo 4 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 423.

9. All'articolo 45, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, le parole «per l'anno 1993» sono sostituite dalle parole «dall'1 gennaio 1993».

10. Dopo il primo punto del settimo comma dell'articolo 104 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 49/1984 e dall'articolo 6 della legge regionale 33/1987, è aggiunto il seguente punto:

«l'istituto di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, nella misura e con le modalità ivi contenute»

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 fanno carico ai capitoli 550, 590, 8800 e 8801 del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1° aprile 1996

CECOTTI

96R0299

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1996, n. 7.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 marzo 1995 n. 8, concernente le norme per la realizzazione di impianti serricoli allo sviluppo delle attività agricole.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 18 del 1° aprile 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 6 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, è così riformulato:

«1. È vietata la realizzazione di impianti aventi, al colmo, un'altezza superiore a mt. 6 ed una superficie superiore al 90% di quella aziendale.

2. La distanza dai confini non può essere inferiore a mt. 3 dei fondi finitimi a mt. 5 dalla viabilità pubblica, a mt. 10 dei fabbricati destinati a civili abitazioni. La distanza della viabilità pubblica è ridotta a mt. 3 ove trattasi di strade di interesse meramente locale.

3. Per i fondi finitimi, in presenza di specifici accordi scritti tra le parti, si prescinde del rispetto delle distanze indicate nel precedente comma»

Art. 2.

L'articolo 8 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, è così riformulato:

«1. Gli impianti di cui alla presente legge possono essere realizzati da imprenditori agricoli, singoli od associati, purché conducano fondi agricoli in base ad un titolo legittimo.

2. Possono altresì realizzare impianti serricoli le società e le cooperative che abbiano beneficiato, ovvero si trovino nelle condizioni per beneficiare, di agevolazioni previste dalla legislazione a favore dell'imprenditoria giovanile, nonché da norme comunitarie, statali e regionali».

Art. 3.

L'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, è sostituito dal seguente:

«1. Per gli impianti serricoli ultimati ed esistenti alla data del 25 marzo 1995, la comunicazione o la richiesta di autorizzazione ai fini della regolarizzazione deve essere presentata al Sindaco entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.

2. I Sindaci accertati i requisiti soggettivi di cui alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, autorizzano la regolarizzazione degli impianti serricoli preesistenti alla data del 25 marzo 1995, anche in assenza del rispetto dei parametri funzionali di cui agli articoli 4 e 6 della succitata legge e della presente legge di modifica».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

21 marzo 1996

RASTRELLI

96R0289

REGIONE LOMBARDIA**LEGGE REGIONALE 18 marzo 1996, n. 5.**

Sostituzione dell'art. 3-bis della legge regionale 23 giugno 1977, n. 31 «Assegnazione di personale ai gruppi consiliari», introdotto dall'art. 13 della legge regionale 7 maggio 1992 n. 17.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 22 marzo 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3-bis della legge regionale 23 giugno 1977, n. 31 «Assegnazione di personale ai gruppi consiliari»

1. L'art. 3 bis della legge regionale 23 giugno 1977, n. 31 «Assegnazione di personale ai gruppi consiliari», così come introdotto dall'art. 13 della legge regionale 7 maggio 1992, n. 17, è sostituito dal seguente:

«Art. 3-bis

I gruppi consiliari che non si avvalgono, in tutto o in parte, dei contingenti organici loro assegnati, alternativamente possono, su indicazione nominativa del rispettivo presidente del gruppo, richiedere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di provvedere alla stipulazione di contratti di collaborazione professionale con personale esterno all'Amministrazione regionale, nel limite dello stanziamento spettante a ciascun gruppo a norma della tabella allegata alla presente legge.»

Art. 2.

Clausola d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 18 marzo 1996

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 6 febbraio 1996 e vistata dal commissario del governo con nota dell'8 marzo 1996, prot. n. 20202/1153).

96R0273

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1996, n. 6.

Disposizioni per la ricostituzione in via straordinaria delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 - «Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 22 marzo 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ricostituzione delle commissioni per l'artigianato

1. In attesa del completamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73, della revisione degli albi delle imprese artigiane, affinché risultino compilati secondo le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e allo scopo di garantire il celere adempimento delle procedure connesse a tale revisione, le commissioni provinciali per l'artigianato, nominate ai sensi della legge regionale 25 novembre 1994 n. 34 e in scadenza al 31 dicembre 1995, sono ricostituite con decreto del Presidente della Giunta regionale come commissioni straordinarie, composte, oltre che dai membri di cui alle lettere b), c), d) ed e) del terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73, dai rappresentanti degli artigiani designati con le modalità di cui al successivo secondo comma.

2. Le designazioni di cui al precedente primo comma, richieste entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge alle associazioni artigiane presenti sul territorio provinciale, devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro i successivi 30 giorni. Decorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede a costituire le commissioni sulla base delle designazioni pervenute.

3. Le commissioni provinciali ricostituite ai sensi dei precedenti commi, nonché la commissione regionale per l'artigianato come ricostituita a seguito dell'insediamento delle prime ai sensi dell'art. 11 della legge 8 agosto 1985, n. 443, durano in carica per un periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le elezioni delle rappresentanze artigiane nelle commissioni provinciali per l'artigianato sono indette entro il termine di cui al precedente terzo comma previo completamento della revisione degli albi delle imprese secondo le procedure e nei termini disposti all'art. 33 della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73.

Art. 2.

Nomina del commissario straordinario in caso di inosservanza dei termini

1. In caso di inosservanza dei termini assegnati alle commissioni provinciali dall'art. 33, terzo comma, della legge regionale n. 73/89 per il completamento della revisione degli albi delle imprese artigiane, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 21 della medesima legge, che esercita le funzioni della commissione.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Alle spese inerenti il funzionamento delle commissioni straordinarie di cui al precedente art. 1, si fa fronte con le somme annualmente stanziare al capitolo 3.3.2.1. 2873 «Spese derivanti dalla convenzione con le C.C.I.A.A. per l'impianto e la gestione degli uffici di segreteria delle commissioni provinciali e circondariali dell'artigianato

nonché per il rimborso spese dei componenti le commissioni provinciali, circondariali e regionale dell'artigianato» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e successivi.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 18 marzo 1996

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 6 febbraio 1996 e vistata dal commissario del governo con nota dell'8 marzo 1996, prot. n. 22602/1154).

94R0274

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1996, n. 9.

Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia» e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 34 del 5 aprile 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia» e successive modificazioni.

1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è ridotta della metà, nel limite minimo e massimo sino al 30 giugno 1996.

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 44, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di ossevarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 aprile 1996

GALAN

96R0338

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1996, n. 10.

Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 34 del 5 aprile 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici, comprese le aziende municipalizzate dipendenti dagli Enti locali, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, delle Province o dei Comuni, nonché agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici e utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

2. Le norme della presente legge si applicano altresì:

a) agli alloggi realizzati o acquistati dai Comuni con fondi previsti dalle leggi 15 febbraio 1980, n. 25, 25 marzo 1982, n. 94, 5 aprile 1985, n. 118, 23 dicembre 1986, n. 899 e della legge regionale 28 agosto 1986, n. 45;

b) alle case parcheggio e ai ricoveri provvisori dal momento in cui siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati o destinati, e sempreché abbiano caratteristiche tipologiche assimilabili a quelle degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata-convenzionata;

c) di servizio, e cioè quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa mediante disciplinare e senza contratto di locazione;

d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;

e) destinati a case albergo, comunità, o comunque ad attività assistenziali;

f) di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni possono procedere alla esclusione degli alloggi di loro proprietà, purché non realizzati a totale carico dello Stato, rientranti nelle categorie di cui ai commi 1 e 2, ma che per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale, per la caratteristica dell'utenza insediata o da insediare, con particolare riguardo alle esigenze di specifiche categorie sociali, o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili ai sensi della presente legge.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti gestori devono trasmettere alla Giunta regionale il censimento degli alloggi di cui ai commi 1, 2 e 4.

6. Gli enti gestori provvedono a trasmettere annualmente alla Giunta regionale gli eventuali aggiornamenti del censimento di cui al comma 5.

Art. 2.

Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica

1. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di altri Stati è ammesso se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali e se è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro. Il requisito della reciprocità non è richiesto se il cittadino di altri Stati svolge o abbia svolto nell'anno precedente la data di scadenza del bando di concorso, attività lavorativa in conformità alla normativa vigente;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il 4,5 per cento del valore catastale complessivo non sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore al limite per l'accesso stabilito dalla Giunta regionale per un nucleo familiare di due componenti e vigente al momento della scadenza del bando di concorso. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di lire un milione per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di 6 milioni di lire. La riduzione non si applica per i figli a carico ai quali si applica la riduzione prevista dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;

g) non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

2. La Giunta regionale provvede, ogni anno, all'aggiornamento del limite di reddito ai soli fini dell'accesso.

3. I lavoratori emigrati all'estero che intendano partecipare a concorsi per l'assegnazione di alloggi di cui al presente titolo, indicano al Comune prescelto in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda.

4. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo

familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le condizioni soggettive di cui al comma 1, lettera a), numeri 4 e 5 dell'articolo 7. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica.

5. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.

6. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f) e g) da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

CAPO II

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 3.

Norme per l'assegnazione degli alloggi

1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto, di norma, annualmente dai singoli Comuni entro il 30 settembre.

2. I Comuni ai quali, al bando annuale immediatamente precedente, non siano pervenute domande o che non abbiano alloggi da assegnare, possono rinviare l'emanazione del bando annuale previsto dandone comunicazione alla Giunta regionale. In ogni caso, la validità della graduatoria definitiva di cui all'articolo 5, non può essere superiore ai due anni successivi alla pubblicazione.

3. I Comuni interessati pubblicano il bando di concorso all'albo pretorio e ne assicurano la massima pubblicità con le forme ritenute più idonee.

4. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e urgenti esigenze abitative o per tutelare le esigenze di specifiche categorie sociali, la Giunta regionale può autorizzare, su proposta del Comune, l'emanazione di bandi speciali con l'indicazione di eventuali requisiti aggiuntivi e/o specifici.

Art. 4.

Contenuti del bando di concorso e modalità di presentazione della domanda

1. Il bando di concorso deve indicare:

a) l'ambito territoriale;

b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dall'articolo 2;

c) le modalità per la determinazione dei canoni di locazione;

d) il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda, che per i lavoratori emigrati all'estero è di quarantacinque giorni;

e) i documenti da produrre contestualmente alla domanda, non in possesso o non certificabili dal Comune salvo quanto previsto dal comma 3.

2. La domanda, da presentarsi al Comune nei termini indicati dal bando, è redatta su apposito modello predisposto dalla Giunta regionale che contiene l'indicazione dei requisiti posseduti nonché delle condizioni soggettive e oggettive del nucleo familiare che danno diritto a punteggio.

3. Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) d), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2 da parte del concorrente e dei requisiti di cui alle lettere c), d) e g) dello stesso articolo 2 da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il requisito di cui alla lettera e) deve essere documentato con copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata agli uffici imposte oppure, ove non sia prevista, con produzione di copia della documentazione fornita dal datore di lavoro per ciascun componente il nucleo familiare.

Art. 5.

Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria.

1. Il Comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande verificando la completezza e la regolarità delle stesse e della documentazione richiesta.

2. Entro novanta giorni dalla data di scadenza del bando, il Comune provvede all'attribuzione dei punteggi e alla formazione e approvazione di una graduatoria provvisoria.

3. Per l'esecuzione delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i Comuni possono avvalersi, previa convenzione, delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) territorialmente competenti o delle Aziende comunali ove esistano. In tal caso l'istruttoria è demandata ad apposita commissione istituita presso l'ATER territorialmente competente, costituita dal Presidente della Giunta regionale. La commissione è composta da:

- a) un rappresentante designato dall'ANCI provinciale;
- b) un rappresentante designato dall'ATER territorialmente competente;
- c) un rappresentante designato dalle Associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale, d'intesa tra le medesime.

4. A parità di punteggio le domande di assegnazione sono collocate in graduatoria in ordine crescente in relazione al reddito del nucleo familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). In caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio.

5. Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti del requisito del reddito di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 2, quando il reddito documentato ai fini fiscali appaia inattendibile, il Comune trasmette agli uffici imposte, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione. In tal caso il concorrente viene collocato in graduatoria con riserva fino alla conclusione dell'accertamento.

6. Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

7. Dopo l'approvazione, la graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio conseguito è immediatamente pubblicata nell'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi con l'indicazione dei modi e dei termini per ricorrere.

8. Agli emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, del punteggio e della posizione conseguita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

9. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria nonché, per gli emigrati all'estero, nei quarantacinque giorni successivi dall'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno della comunicazione di cui al comma 8, gli interessati possono presentare ricorso alla commissione di cui all'articolo 6. Il ricorso è depositato presso il Comune.

10. Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il Comune trasmette alla commissione di cui all'articolo 6 la graduatoria provvisoria unitamente ai ricorsi presentati.

Art. 6.

Commissione

1. Il Presidente della Giunta regionale costituisce in ogni provincia con proprio decreto una commissione per l'assegnazione degli alloggi che dura in carica cinque anni. Il Presidente della Giunta regionale può costituire la commissione ricevute le designazioni di almeno due dei componenti di cui al comma 2, oltre al Presidente.

2. La commissione è composta da:

- a) un magistrato ordinario o amministrativo con funzione di Presidente, designato dal Presidente del Tribunale civile o amministrativo competente per territorio;
- b) il Sindaco del Comune interessato o Presidente dell'Azienda comunale ove esista o loro delegato;
- c) il Presidente dell'ATER o un suo delegato;
- d) un rappresentante delle associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale designato d'intesa fra le medesime;
- e) un dipendente regionale esperto in materia di edilizia residenziale pubblica designato dalla Giunta regionale.

3. Spetta alla commissione:

- a) decidere sui ricorsi;
- b) esprimere parere sulle proposte per l'annullamento dell'assegnazione e sulle proposte per la decadenza di cui agli articoli 26 e 27.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente dell'ATER territorialmente competente.

5. Ai componenti della commissione spetta il rimborso delle spese e un gettone di presenza per ogni giornata di seduta pari a quello previsto per i consiglieri comunali dei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, che per il Presidente deve essere maggiorato del cinquanta per cento.

6. L'onere finanziario di cui al comma 5 e il costo delle ore di lavoro del dipendente dell'ATER con funzioni di segretario della commissione sono carico dei Comuni e sono ripartite in proporzione al numero dei ricorsi avanzati e dei pareri espressi.

Art. 7.

Punteggi di selezione della domanda

1. La graduatoria definitiva e la graduatoria di assegnazione sono formate sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri di priorità sottoidicati, riferiti al concorrente ed al suo nucleo familiare:

a) CONDIZIONI SOGGETTIVE:

1) presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal:

- 1.1) con anzianità di contribuzione fino ad anni cinque: punti 1;
- 1.2) con anzianità di contribuzione inferiore o uguale ad anni dieci: punti 3;
- 1.3) con anzianità di contribuzione superiore ad anni dieci: punti 5;

il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato, è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal;

2) nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l'importo di una pensione minima INPS: punti 4;

3) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni: punti 1;

4) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti: punti 4;

5) presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti: punti 5; al fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa;

6) nuclei familiari di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: punti 2;

7) nucleo familiare composto da cinque o più unità: punti 2;

8) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: punti 3;

9) coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 2;

10) condizioni da stabilire con delibera del Consiglio comunale in rapporto alle particolari situazioni presenti nel proprio territorio: punti da 1 a 4;

le condizioni di cui ai numeri 3) e 4) della presente lettera non sono tra loro cumulabili;

b) CONDIZIONI OGGETTIVE:

1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta a:

1.1) abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'articolo 7, primo comma, numero 1, lettera a) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: punti 5;

1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità: punti 2;

1.3) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità: punti 1;

1.4) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio: punti 1;

la condizione, di cui al numero 1) della presente lettera, non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale;

2) situazioni di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a:

2.1) abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:

2.1.1) da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 1;

2.1.2) da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 2;

2.2) abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'articolo 7, primo comma, numero 4), lettera b) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: punti 2;

2.3) richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: punti 5.

Le condizioni di cui ai numeri 1.1) e 2.2) della presente lettera non sono tra loro cumulabili.

2. Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo quanto stabilito all'articolo 5, comma 4.

Art. 8.

Graduatoria definitiva di assegnazione

1. La commissione di cui all'articolo 6, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa ai sensi dell'articolo 5, comma 10, assume le decisioni sui ricorsi e le comunica al Comune che provvede alla redazione e approvazione della graduatoria definitiva.

2. La graduatoria definitiva di assegnazione è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria di cui all'articolo 5.

Art. 9.

Assegnazione dell'alloggio

1. L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta con ordinanza del Sindaco del Comune territorialmente competente dopo aver verificato la permanenza nell'aspirante assegnatario dei requisiti di cui all'articolo 2. Il requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

2. Gli enti gestori sono tenuti a comunicare al Comune territorialmente competente gli alloggi disponibili entro otto giorni dalla data di disponibilità.

3. L'assegnazione degli alloggi avviene, ove possibile, nel rispetto dei seguenti parametri relativi alla superficie utile:

a) mq. 46 per una persona;

b) mq. 60 per due persone;

c) mq. 70 per tre persone;

d) mq. 85 per quattro persone;

e) mq. 95 per cinque persone

f) oltre mq. 110 per più di cinque persone.

4. Sono ammesse assegnazioni in deroga a quanto disposto dal comma 3 quando le caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto all'assegnazione e degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggi consentano, a giudizio del Comune e dell'ente gestore, soluzioni valide ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.

5. Qualora all'atto dell'assegnazione non sia ancora concluso l'accertamento previsto dall'articolo 5, comma 5, resta salva la facoltà di procedere alle assegnazioni dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria.

6. Qualora il Comune non provveda all'assegnazione entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, per tutto il tempo eccedente è tenuto a corrispondere all'ente gestore il corrispettivo delle quote a), b), c) e d), di cui all'articolo 19 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

Scelta e consegna degli alloggi

1. Il Sindaco invita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i concorrenti utilmente collocati nella vigente graduatoria definitiva alla scelta dell'alloggio, e fissa in accordo con l'ente gestore, il giorno per la scelta dello stesso.

2. La scelta degli alloggi è effettuata, tenuto conto dei parametri indicati all'articolo 9, comma 3, dagli assegnatari o da persona all'uopo delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria di assegnazione. In caso di mancata presentazione ingiustificata l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

3. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio a essi proposto.

4. In caso di rinuncia ritenuta giustificata l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o che comunque si rendano disponibili.

5. Il Sindaco in caso di rinuncia non determinata da gravi e documentati motivi, esclude il concorrente dalla graduatoria.

6. Effettuata la scelta da parte dei concorrenti il Sindaco provvede per l'ordinanza di assegnazione.

7. L'ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal Sindaco, provvede con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla convocazione dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio.

8. L'alloggio deve essere occupato dall'assegnatario entro trenta giorni dalla consegna, ovvero entro quarantacinque giorni se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, salvo proroga da concedersi dall'ente gestore a seguito di motivata istanza.

Art. 11.*Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa*

1. Il Consiglio comunale può riservare un'aliquota non superiore al quindici per cento degli alloggi da assegnare annualmente con proprio provvedimento per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti esecutivi, sgombero di unità abitative da recuperare, o per provvedere a favore di particolari categorie sociali. Tale limite può essere elevato, previa autorizzazione della Giunta regionale, nei Comuni ad alta tensione abitativa.

2. I beneficiari degli alloggi riservati devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2.

3. L'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1, è effettuata con ordinanza del Sindaco con le modalità stabilite dalle deliberazioni comunali di cui all'articolo 30.

4. Un'ulteriore aliquota non superiore al dieci per cento è riservata per assegnazioni annuali a favore delle forze dell'ordine. Qualora questa aliquota rimanga totalmente o parzialmente inutilizzata, la residua disponibilità si aggiunge alla riserva di cui al comma 1.

5. Le assegnazioni di alloggi a favore delle forze dell'ordine sono effettuate con ordinanza del Sindaco, su proposta annuale della prefettura interessata, e sono equiparate alla concessione di alloggi di servizio. Ferma restando l'applicazione del canone di locazione di cui all'articolo 18, le assegnazioni decadono con la cessazione dell'assegnatario dal servizio. Nel caso che la cessazione del servizio sia dovuta a infermità è concessa, previa domanda da parte dell'interessato, una proroga fino a tre anni dalla decadenza dell'assegnazione. Se la cessazione del servizio è dovuta al decesso dell'assegnatario si applicano, per la durata di tre anni, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 12.

6. Nelle situazioni di emergenza abitativa di cui al comma 1, il Comune può procedere, in deroga ai commi 2 e 3, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni.

Art. 12.*Subentro nella domanda e nell'assegnazione*

1. In caso di decesso del concorrente all'assegnazione o dell'assegnatario subentrano nella titolarità della domanda i componenti del nucleo familiare come definito dall'articolo 2 e secondo l'ordine ivi indicato, purché la convivenza prescritta abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di decesso. Il diritto al subentro è riconosciuto a favore dei componenti il nucleo anche in caso di abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario limitatamente agli appartenenti al nucleo originario o a quello modificatosi per accrescimenti naturali o nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettere a), b), c), e) e f).

2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

3. In caso di cessazione della convivenza more uxorio, il genitore cui sia stata giudizialmente affidata la prole, qualora non assegnatario, subentra nell'assegnazione dell'alloggio e ha diritto a ottenere la voltura del contratto di locazione da parte dell'ente gestore.

Art. 13.*Ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario*

1. Ai fini dell'estensione del diritto al subentro a favore di nuovi soggetti entrati successivamente a far parte del nucleo familiare titolare dell'assegnazione, al di fuori degli accrescimenti naturali, l'assegnatario presenta apposita domanda al Sindaco del Comune competente e all'ente gestore.

2. Entro novanta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta, il Comune provvede ad aggiornare la composizione del nucleo familiare originario dandone comunicazione all'assegnatario richiedente, previo accertamento da parte dell'ente gestore che l'inclusione dei nuovi componenti del nucleo di cui al comma 3 non comporti la perdita dei requisiti previsti per la permanenza nell'alloggio.

3. L'ampliamento del nucleo familiare è possibile al di fuori degli accrescimenti naturali, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) matrimonio;
- b) adozione di minore;
- c) convivenza more-uxorio con figli naturali, riconosciuti;
- d) rientro nel nucleo familiare del coniuge dell'assegnatario che, già componente del nucleo medesimo abbia poi abbandonato l'alloggio;
- e) rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato l'alloggio solo nell'ipotesi in cui l'assenza si sia protratta per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, secondo quanto attestato da certificato storico anagrafico;
- f) ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea ottenuti in conformità alla normativa statale vigente.

4. La comunicazione del Comune, di cui al comma 2, costituisce per i nuovi componenti, diritto al subentro nell'assegnazione con conseguente applicazione delle norme di cui alla presente legge.

Art. 14.*Ospitalità temporanea*

1. È ammessa, previa autorizzazione del Comune, l'ospitalità temporanea di terze persone.

2. L'ospitalità temporanea negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è segnalata all'ente gestore a cura del Comune unitamente all'autorizzazione di cui al comma 1.

3. Se l'ospitalità temporanea non si protrae oltre quattro mesi non è richiesta alcuna segnalazione.

4. L'ospitato non acquista la qualifica di assegnatario né alcun diritto al subentro in nessun momento, sia nei confronti dell'assegnatario che dell'ente gestore.

5. Dal quarto mese di permanenza nell'alloggio, l'ente gestore provvede a integrare il canone di locazione con un'indennità di occupazione determinata in considerazione della capacità reddituale della persona ospitata.

CAPO III**LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA****Art. 15.***Programmi della mobilità*

1. Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione e sovraffollamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, i Comuni d'intesa con gli enti gestori, sulla base dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio edilizio, predispongono biennialmente un programma di mobilità dell'utenza, da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione di quelli resisi disponibili, ovvero con la previsione di un'aliquota di quelli di nuova assegnazione.

2. Il programma di mobilità viene formato sulla base della graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità formata con i criteri indicati all'articolo 16.

Art. 16.*Formazione della graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità*

1. La graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità è formata attraverso la pubblicazione periodica di appositi bandi da emanarsi a cura dei Comuni.

2. Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio degli alloggi, indirizzate al Comune, corredate dalle motivazioni e dai dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare, vengono valutate dal Comune che deve tener conto delle seguenti priorità:

- a) inidoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di handicap o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;

b) situazioni di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo come definito al comma 3 dell'articolo 9, secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;

c) esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro, odi cura e assistenza qualora trattasi di anziani o handicappati;

d) ulteriori motivazioni di rilevante gravità.

Art. 17.

Gestione della mobilità

1. Il Comune sulla scorta della graduatoria degli aspiranti alla mobilità di cui all'articolo 16, formula il programma della mobilità per l'attuazione del quale tiene conto delle preferenze in ordine alla scelta della zona di residenza da parte degli assegnatari, stabilendo il numero e la percentuale degli alloggi resisi disponibili o di nuova costruzione da destinare alla mobilità.

2. Il Comune comunica, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli assegnatari interessati il loro inserimento nel programma della mobilità e l'alloggio che si propone per il cambio.

3. Gli interessati, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, possono presentare opposizione al Comune.

4. Il Comune esamina le opposizioni entro trenta giorni dal ricevimento e decide in ordine alle stesse in via definitiva. Il mancato rispetto del cambio, disposto in via definitiva, comporta la perdita per l'assegnatario del diritto al cambio. Resta salvo il diritto di partecipare a successivi programmi di mobilità.

5. Gli alloggi resisi disponibili e quelli di nuova costruzione destinati alla mobilità, qualora non siano utilizzati entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, vengono assegnati sulla base della graduatoria di assegnazione di cui all'articolo 8.

6. Su richiesta degli interessati sono comunque consentiti cambi consensuali tra assegnatari, con l'autorizzazione dell'ente gestore, previa verifica dell'assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell'alloggio.

7. Nell'ambito del territorio regionale, il cambio di alloggio è autorizzato previa intesa tra il Comune di provenienza e quello di destinazione.

8. In caso di necessità di provvedere allo sgombero di unità abitative per la realizzazione di programmi di recupero da parte degli enti pubblici, è consentita l'attuazione di un piano di mobilità straordinario per il trasferimento dei nuclei familiari occupanti gli alloggi da recuperare. La mobilità viene attuata in accordo con l'ente gestore, e disposta con ordinanza del sindaco. Il trasferimento potrà essere definitivo o transitorio fino al rientro nell'alloggio recuperato. L'ordinanza del Sindaco ha valore esecutivo. L'ente gestore, sulla base dei redditi degli assegnatari, concorre alle spese di trasloco.

9. Il Comune può autorizzare cambi di alloggio in deroga alla disciplina contenuta nel presente articolo, qualora, dovendo far fronte a casi peculiari e gravi, i tempi necessari per espletare la regolare procedura possano arrecare un grave pregiudizio all'assegnatario o all'ente gestore.

10. Per l'esecuzione delle funzioni di cui al presente articolo e all'articolo 16, i Comuni possono avvalersi, previa convenzione, delle ATER territorialmente competenti o delle Aziende comunali, ove esistano.

CAPO IV

NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 18.

Applicazione del canone di locazione

1. Fino alla revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane di cui al decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75 e successive modifiche e integrazioni, per la determinazione del canone di locazione gli assegnatari sono collocati nelle seguenti aree:

A) Area di protezione:

canone sociale pari alle seguenti percentuali del reddito imponibile del nucleo familiare, quale somma dei redditi fiscalmente imponibili risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, e comunque non inferiore al quattro per cento di mezza pensione minima INPS:

A.1. quattro per cento agli assegnatari con reddito imponibile non superiore all'importo corrispondente ad una pensione minima INPS;

A.2. sei per cento agli assegnatari con reddito imponibile non superiore all'importo compreso fra il limite individuato alla lettera A.1. e quello corrispondente a due pensioni minime INPS.

Il reddito imponibile di cui all'area di protezione A) deve derivare esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassaintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato.

B) Area sociale:

canone di riferimento calcolato al sensi degli articoli da 12 a 22 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392:

B.1. diminuito del venticinque per cento agli assegnatari con reddito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), non superiore al limite previsto per l'accesso. In ogni caso per i lavoratori dipendenti il canone non può incidere sul reddito imponibile annuo del nucleo familiare per una aliquota superiore alle seguenti percentuali:

dieci per cento qualora il nucleo familiare sia composto da quattro o più persone;

undici per cento qualora il nucleo familiare sia composto da tre persone;

dodici per cento qualora il nucleo familiare sia composto da una o due persone.

B.2. Nella misura del cento per cento agli assegnatari con reddito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), compreso tra il limite per l'accesso e lo stesso aumentato del quarantatré per cento.

B.3. Aumentato del venti per cento agli assegnatari con reddito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), compreso tra il limite per l'accesso aumentato dal quarantatré per cento fino al settantacinque per cento.

C) Area di decadenza:

canone di locazione calcolato al sensi degli articoli da 12 a 22 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392:

C.1. aumentato del cento per cento e comunque non inferiore al dieci per cento del reddito imponibile annuo del nucleo familiare, dal momento in cui l'ente gestore accerta che l'assegnatario ha superato del settantacinque per cento il limite del reddito per l'accesso di cui alla lettera e), comma 1, articolo 2;

C.2. aumentato del centocinquanta per cento e comunque non inferiore al dieci per cento del reddito imponibile annuo del nucleo familiare qualora la condizione di cui alla lettera C.1. si protragga per due anni consecutivi e fino al momento in cui venga accertato il superamento del limite di reddito per la decadenza di cui all'articolo 28.

Art. 19.

Utilizzazione entrate canoni di locazione

1. Le somme riscosse dagli enti proprietari o gestori per canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica devono essere impiegate per:

a) il versamento al Fondo per l'edilizia residenziale pubblica dello 0,50 per cento annuo del valore catastale del patrimonio realizzato a totale carico dello Stato, con esclusione degli alloggi collocati nell'area di protezione;

b) la manutenzione degli alloggi;

c) gli oneri di gestione compresi gli oneri fiscali;

d) il finanziamento di programmi di edilizia residenziale pubblica;

e) il fondo sociale di cui all'articolo 21.

2. Gli enti gestori e proprietari provvedono a trasmettere annualmente alla Giunta regionale un prospetto dimostrativo del pareggio costi-ricavi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

Art. 20.

Verifica periodica del reddito

1. L'ente gestore provvede alla verifica annuale del reddito degli assegnatari degli alloggi, sulla base della dichiarazione fiscale inoltrata all'ente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa agli uffici imposte.

2. La variazione del canone di locazione derivante dall'eventuale diversa collocazione degli assegnatari nelle aree di reddito di cui all'articolo 18, è comunicata dall'ente gestore agli interessati e ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale.

3. L'assegnatario ha, in caso di decesso o di trasferimento di un componente o variazione di reddito del nucleo familiare, diritto, su specifica e documentata richiesta verificata dall'ente gestore, di essere collocato in una area di reddito inferiore qualora abbia subito una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'ente gestore entro trenta giorni dall'accertamento della variazione di reddito.

4. Gli assegnatari che non producono la documentazione relativa ai redditi ricevono dall'ente gestore preavviso che verrà dichiarata la decadenza dall'assegnazione se non ottemperano all'obbligo di presentazione della documentazione nel termine di novanta giorni. Decorso tale termine, si applica un canone calcolato ai sensi degli articoli da 12 a 22 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392 maggiorato del centocinquanta per cento.

5. Qualora il reddito dichiarato sia ritenuto palesemente inattendibile, l'ente gestore provvede a richiedere l'accertamento del reddito al Sindaco e al competente ufficio imposte.

Art. 21.

Servizi accessori e fondo sociale

1. Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese per i servizi accessori forniti, nella misura fissata dall'ente in relazione ai costi dei servizi medesimi.

2. Il fondo sociale istituito presso i Comuni è destinato esclusivamente a favore di assegnatari collocati nell'area di protezione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera A e nell'area sociale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera B, numero 1, in gravi difficoltà economico-sociali.

3. Il fondo sociale è alimentato da una quota pari all'uno per cento dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, riscossi dagli enti gestori.

4. Il Comune determina le modalità, le forme di costituzione e di funzionamento del fondo limitatamente alle proprie quote, con le deliberazioni di cui all'articolo 30. Le quote del fondo provenienti dalle ATER sono ripartite dalla Giunta regionale sulla base delle richieste pervenute da parte dei Comuni.

Art. 22.

Morosità nel pagamento del canone

1. La morosità superiore a quattro mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di decadenza di cui all'articolo 27.

2. La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di novanta giorni dalla messa in mora.

3. Qualora la morosità sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario e ne sia derivata l'impossibilità o la grave difficoltà, anche con riferimento al nucleo familiare dell'assegnatario, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione, l'ente gestore può concedere proroghe per il pagamento del canone per periodi superiori a quello indicato al comma 1, segnalando la morosità al Comune che dovrà verificare la possibilità di utilizzare il fondo sociale di cui all'articolo 21.

4. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.

CAPO V AUTOGESTIONE

Art. 23.

Alloggi soggetti ad autogestione

1. Gli enti gestori promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.

3. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti e indiretti dei servizi erogati, secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'ente.

4. Gli assegnatari che si rendono morosi nel corso di autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

Art. 24.

Partecipazione dell'utenza.

1. I Comuni e gli enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi e assicurano le necessarie informazioni sia agli utenti che alle loro organizzazioni sindacali, anche attraverso apposite conferenze periodiche. L'informazione avrà particolarmente ad oggetto i dati concernenti le spese di investimento e quelle correnti. Il diritto all'informazione è garantito anche attraverso la definizione di appositi protocolli d'intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli assegnatari.

2. I Comuni e gli enti gestori possono concedere, mediante convenzione, l'uso di appositi spazi agli utenti e alle loro organizzazioni sindacali, nelle forme e nelle strutture partecipative che le medesime organizzazioni si danno per lo svolgimento della loro attività.

3. La Regione favorisce altresì la partecipazione dell'utenza alla formazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica mediante preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli assegnatari.

Art. 25.

Alloggi in amministrazione condominiale

1. Negli stabili in cui siano prevalenti le locazioni, l'ente gestore promuove la costituzione di un condominio con proprio regolamento, a norma del codice civile.

2. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli edifici a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministrazione condominiale.

CAPO VI

ANNULLAMENTO, DECADENZA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Art. 26.

Annullamento dell'assegnazione

1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto dal Sindaco del Comune competente nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci odì documentazioni risultate false.

2. In presenza di tali condizioni accertate prima della consegna dell'alloggio, ovvero nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'assegnatario delle risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporaneamente notizia all'ente gestore.

3. I termini suindicati sono raddoppiati per gli emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

4. Il Sindaco richiede il parere della commissione di cui all'articolo 6, alla quale invia tutta la documentazione relativa all'accertamento e le controdeduzioni dell'interessato.

5. La commissione comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento e ha facoltà di richiedere alle parti ulteriore documentazione integrativa atta a comprovare le circostanze emerse, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni.

6. Il parere della commissione è obbligatorio e vincolante.

7. In conformità del parere emanato dalla commissione, il Sindaco, entro i successivi trenta giorni, pronuncia l'annullamento dell'assegnazione che comporta la risoluzione di diritto del contratto.

8. L'ordinanza del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio, non è soggetta a graduazioni o proroghe e ha carattere definitivo.

9. La commissione qualora formuli parere favorevole all'annullamento dell'assegnazione ai sensi della lettera b) del comma 1, provvede a trasmettere gli atti relativi anche alla competente autorità giudiziaria.

Art. 27.

Decadenza dall'assegnazione

1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nel caso in cui l'assegnatario:

a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato salva autorizzazione dell'ente gestore, giustificata da gravi motivi;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 29;

e) non abbia osservato gli adempimenti previsti ai commi 7 e 8 dell'articolo 10;

f) sia responsabile di grave e reiterata inosservanza alle norme del regolamento condominiale o dell'autogestione;

g) abbia una morosità nel pagamento di canoni, spese di autogestione e oneri accessori superiore a quattro mesi salvo quanto previsto all'articolo 22;

h) abbia superato il limite di reddito di cui all'articolo 28;

i) non abbia prodotto la documentazione sul reddito nei termini di legge.

2. Per il procedimento di dichiarazione della decadenza si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione, salvo i casi di cui alle lettere h) e i) del comma 1, per i quali si applica il procedimento previsto all'articolo 28.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 28, la decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio. Per il periodo di permanenza è dovuta un'indennità di occupazione pari a quanto previsto all'articolo 18, comma 1, lettera C).

4. Le spese per l'esecuzione coattiva del rilascio dell'immobile sono a carico dell'ente gestore.

Art. 28.

Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito

1. L'assegnatario perde tale qualifica qualora, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi, superi per una quota maggiore del settantacinque per cento il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui alla lettera e), comma 1 dell'articolo 2.

2. Ai soli fini della dichiarazione di decadenza, il reddito dei figli dell'assegnatario viene computato nella misura del cinquanta per cento.

3. L'ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma 1, le comunica al Sindaco, che entro trenta giorni deve emettere l'ordinanza di decadenza, con conseguente perdita della qualifica di assegnatario.

4. Gli inquilini, ricevuta l'ordinanza di decadenza di cui al comma 3, possono permanere nell'alloggio stipulando un contratto di locazione il cui canone è fissato con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, lettera C), numero 2.

5. Nei casi in cui il reddito del nucleo familiare superi il triplo del limite per l'accesso di cui alla lettera e), comma 1 dell'articolo 2, la decadenza deve essere eseguita entro dodici mesi dall'accertamento. Per il periodo di permanenza è dovuto un canone di locazione fissato con le stesse modalità di cui al comma 4.

Art. 29.

Occupazione e cessione illegale degli alloggi

1. Per tutti gli alloggi che dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono occupati senza titolo, si procede ai sensi dell'articolo 633 del codice penale, da parte del legale rappresentante dell'ente gestore.

2. L'ente gestore, previa diffida con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo entro quindici giorni e assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

3. L'intimazione di rilascio nel termine di trenta giorni costituisce titolo esecutivo nei confronti degli occupanti senza titolo e non è soggetta a graduazioni o proroghe.

4. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni.

5. Per le situazioni in atto all'entrata in vigore della presente legge, i Comuni interessati, entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche su richiesta degli enti gestori, possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

Deliberazioni comunali

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni interessati adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di assegnazione, gestione della mobilità, fondo sociale e decadenza.

Art. 31.

Adempimenti in materia di documentazione

1. La Regione, in sede di attribuzione delle risorse per l'edilizia residenziale pubblica, considera quale indicatore di minore fabbisogno abitativo, la mancata trasmissione dei documenti previsti all'articolo 1, comma 5; all'articolo 19, comma 2, nonché la mancata pubblicazione dei bandi previsti all'articolo 3, comma 1.

Art. 32.

Piani particolari per il recupero di alloggi

1. I Comuni, d'intesa con le ATER, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono predisporre piani di recupero per assegnare alloggi che, a causa delle condizioni di degrado, non siano abitabili. Per l'assegnazione di tali alloggi si procede attraverso l'emanazione di bandi speciali che contengano, quale requisito aggiuntivo rispetto a quelli previsti all'articolo 2, la stipula di apposita convenzione. La convenzione deve prevedere:

- a) le modalità del recupero degli alloggi da parte degli assegnatari;
- b) la permanenza nell'alloggio fino ad un massimo di dieci anni qualora l'assegnatario entri nell'area di decadenza di cui all'articolo 18, comma 1, lettera C);
- c) lo scomputo dai canoni degli oneri sostenuti per il recupero dell'alloggio.

Art. 33.

Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, in materia di IACP comunali

1. All'articolo 21, comma 1 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, le parole «dal 31 marzo 1996» sono sostituite dalle parole «dal termine perentorio del 31 ottobre 1996».

Art. 34.

Norma finale

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, adotta, anche a livello provinciale, i provvedimenti di modifica delle percentuali delle aree di reddito, del costo base di costruzione ai fini del calcolo del canone in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 35.

Norma transitoria

1. Il canone previsto dagli articoli 18 e seguenti della presente legge è applicato a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla costituzione della commissione prevista all'articolo 6 della presente legge, continuano ad operare le Commissioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 19.

3. Le graduatorie definitive di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 19 conservano la loro efficacia fino alla formazione delle nuove graduatorie previste agli articoli 3 e seguenti della presente legge.

4. Conservano efficacia i preavvisi di decadenza per superamento di reddito trasmessi dall'ente gestore agli assegnatari ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 19, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 28, con riferimento al limite vigente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 20 marzo 1990, n. 19 «Nuova disciplina per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» come modificata dalla legge regionale 18 aprile 1995, n. 28.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 aprile 1996

GALAN

96R0339

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1996, n. 16.

Provvedimenti in materia di rilocalizzazione di insediamenti produttivi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 10 aprile 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia ambientale e di pianificazione del territorio, promuove la rilocalizzazione e riqualificazione degli impianti produttivi che presentino situazioni critiche dal punto di vista ambientale.

2. Le modalità di rilocalizzazione, su aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali nel rispetto dei disposti dell'articolo 26 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo» come da ultimo modificato dalla legge regionale 27 dicembre 1991, n. 70, sono definite da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 56/1977, come da ultimo modificato dalla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 61.

Art. 2.

1. Le imprese che sono nelle condizioni di attuare le procedure di rilocalizzazione di cui all'articolo 1 e che presentano alla Regione ed ai Comuni interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di rilocalizzazione produttiva possono usufruire della proroga dei termini previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990 «Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione», fino alla scadenza prevista dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990.

2. Il piano deve contenere modalità e tempi della rilocalizzazione; tali modalità e tempi devono essere compiutamente formalizzati nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 1. I tempi di rilocalizzazione non possono essere superiori a quattro anni.

3. La convenzione deve essere stipulata entro e non oltre centotanta giorni dalla data di presentazione del piano di rilocalizzazione. Qualora la convenzione non venga stipulata entro i termini stabiliti, decadono per l'impresa gli effetti della proroga di cui alla presente legge.

4. Il termine di quattro anni di cui al comma 2 può essere differito con provvedimento della Giunta regionale per motivate esigenze tecniche di realizzazione del piano di rilocalizzazione.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 aprile 1996

GHIGO

96R0311

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1996, n. 17.**Promozione della qualificazione degli operatori per le attività sportive e fisico-motorie.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 10 aprile 1996)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori per le attività sportive e fisico-motorie avvalendosi della collaborazione dell'Università, dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), degli Enti di promozione sportiva e di altri Enti qualificati, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 35 e dall'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.**Attività per il miglioramento dell'efficienza fisica**

1. Per l'esercizio delle attività per il miglioramento dell'efficienza fisica nelle palestre, sale ginniche ed altri impianti a ciò destinati, qualora venga prestato un servizio al pubblico dietro pagamento di corrispettivo, il soggetto organizzatore deve avvalersi di istruttori qualificati.

2. Sono considerati istruttori qualificati ai fini della legge:

a) i titolari di diploma ISEF;

b) coloro che hanno prestato, alla data di entrata in vigore della legge, attività documentata di istruttore per almeno diciotto mesi negli ultimi cinque anni, subordinatamente alla frequenza di corso integrativo con superamento di prova finale di qualificazione.

3. La Giunta regionale, secondo quanto disposto dall'articolo 1, provvede a determinare le modalità ed i requisiti di accesso, di frequenza e di organizzazione dei corsi integrativi di formazione nonché delle prove finali di qualificazione ed approva l'elenco di coloro che hanno superato tali prove.

4. Fino alla conclusione dei corsi di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2, lettera b), continuano a svolgere l'attività disciplinata dall'articolo.

5. Per i cittadini della Comunità Europea si applicano le disposizioni comunitarie riguardanti il riconoscimento dei titoli di formazione professionale.

Le disposizioni dell'articolo non si applicano quando le attività per il miglioramento dell'efficienza fisica sono organizzate senza fine di lucro e svolte senza pagamento di corrispettivo né da parte dell'utente né per la presentazione professionale dell'istruttore e comunque quando risultino preparatorie delle singole discipline sportive.

Art. 3.**Sanzioni**

1. La violazione di quanto disposto dall'articolo 2 comporta l'applicazione a carico dell'organizzatore della sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500.000 a lire 1.500.000.

2. In caso di recidiva la sanzione di cui al comma 1 è raddoppiata; nei casi più gravi il Comune in cui ha sede l'impianto dispone la sospensione temporanea o la cessazione dell'attività.

I rapporti di accertata violazione sono presentati al Comune cui sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 aprile 1996

GHIGO**96R0312****LEGGE REGIONALE 9 aprile 1996, n. 18.****Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 17 aprile 1996)*

Il Consiglio regionale ha approvato.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 26 del 5 febbraio 1996 si è pronunciata in merito.

Il Consiglio regionale ne ha autorizzato in data 26 marzo 1996 la promulgazione dopo espletamento della procedura di cui all'articolo 86 del Regolamento del Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. La presente legge, ad integrazione e completamento di quanto disposto dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, disciplina la formazione e l'attuazione dei Programmi integrati di riqualificazione urbana, edilizia ed ambientale, che assume in sé, integrandoli, finalità e contenuti degli altri strumenti urbanistici esecutivi, dei piani urbanistici relativi ad aree per insediamenti produttivi, terziari, agricoli e di tutela ambientale, naturalistica e paesistica, a seconda degli interventi contenuti nel Programma integrato, nonché dei soggetti proponenti e della natura dei finanziamenti previsti.

Art. 2.**Strumento urbanistico esecutivo**

1. Il Programma integrato è strumento urbanistico esecutivo per l'attuazione del Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Ha natura complessa, che assume in sé, integrandoli, finalità e contenuti degli altri strumenti urbanistici esecutivi, dei piani urbanistici relativi ad aree per insediamenti produttivi, terziari, agricoli e di tutela ambientale, naturalistica e paesistica, a seconda degli interventi contenuti nel Programma integrato, nonché dei soggetti proponenti e della natura dei finanziamenti previsti.

2. Esso può essere proposto indipendentemente dalla preventiva delimitazione del territorio da assoggettare alla formazione di piani urbanistici esecutivi, prevista dall'articolo 32, secondo comma della legge regionale 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.**Caratteristiche**

1. Il Programma integrato è caratterizzato da:

a) compresenza di interventi edificatori destinati a pluralità di funzioni, residenziali, produttive e terziarie, ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ad infrastrutture urbane e territoriali, alla tutela ambientale, naturalistica, paesistica;

b) dimensione tale, anche incidente sul territorio di più Comuni, da consentire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

c) connessione organica fra interventi di recupero e riqualificazione degli insediamenti esistenti e interventi di nuova edificazione;

d) possibile concorso di più soggetti operatori e di pluralità di fonti di finanziamento, pubbliche e private e, ove contengano interventi di edilizia residenziale, integrazione di interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata o sovvenzionata e agevolata con interventi di edilizia privata, convenzionata e non convenzionata.

Art. 4.

Interventi ammessi

1. I Programmi integrati possono avere per oggetto uno o più fra i seguenti interventi:

a) nei centri storici, ai fini del loro recupero urbano ed edilizio, della valorizzazione e qualificazione ambientale e paesaggistica e della tutela del tessuto sociale preesistente;

b) nelle aree periferiche e marginali degli abitati, per interventi di completamento su aree inedificate e interventi di ristrutturazione edilizia sull'esistente, ai fini di recuperare identità urbana, di integrare alle residenze, i servizi, il verde, le attività produttive e terziarie;

c) nelle restanti aree urbane, per ristrutturazioni urbanistiche, in particolare ove esistono aree produttive e terziarie obsolete o irrazionalmente dislocate o dismesse, con potenzialità di polarizzazione urbana decentrata rispetto al centro storico e di soddisfacimento della carenza arretrata di servizi e di verde.

2. I Programmi non possono riguardare:

a) le aree destinate ad attività agricole di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, se non per il solo obiettivo della valorizzazione e del recupero del patrimonio agricolo, della tutela e dell'efficienza delle unità produttive;

b) le aree protette di cui alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, se non per il solo obiettivo di attuare le indicazioni dei piani d'area.

3. I casi descritti in successione al comma 1 costituiscono criteri di priorità al fine dell'assegnazione dei finanziamenti pubblici.

Art. 5.

Proponenti e contenuti

1. I Programmi integrati possono essere presentati da soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro.

2. Il Programma integrato comprende gli elaborati di cui all'articolo 39 della legge regionale 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni e, qualora partecipino anche soggetti privati, è presentato al Sindaco unitamente allo schema di convenzione contenente i rapporti attuativi tra i soggetti promotori ed il Comune, ivi comprese le garanzie di carattere finanziario, i tempi di realizzazione, le fasi attuative e la previsione di eventuali sanzioni da applicare in caso di inottemperanza, nonché ogni altro contenuto del programma di attuazione così come è previsto all'articolo 34 della legge regionale 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per gli interventi edilizi previsti nella prima fase di attuazione di immediata realizzazione, gli elaborati del comma 2 sono integrati dai relativi progetti a scala 1:100.

4. Con le modalità di cui ai commi precedenti possono inoltre presentare Programmi integrati nonché Piani esecutivi formati ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, i proprietari degli immobili che, in base al reddito imponibile catastale, rappresentino almeno due terzi del valore degli immobili interessati.

Art. 6.

Procedure di approvazione

1. Il Programma integrato, qualora conforme al Piano Regolatore Generale, è adottato dal Consiglio comunale, depositato presso la segreteria del Comune e pubblicato per estratto, dandone contestuale

notizia in un avviso su un quotidiano locale, all'Albo Pretorio del comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni nel pubblico interesse. Decorso tali termini il Consiglio comunale controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del Programma integrato, apportando eventuali modifiche. Il Programma integrato, qualora comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, deve, dopo l'adozione, essere inviato alla Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, di cui all'articolo 91-bis della stessa legge, per ottenerne il parere obbligatorio e vincolante, al quale il Consiglio comunale deve adeguare il Programma integrato.

2. Programma integrato, in variante agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali approvati o in salvaguardia, dopo l'adozione da parte del Consiglio comunale è depositato presso la segreteria del Comune, pubblicato per estratto dandone contestuale notizia in un avviso su un quotidiano locale, all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni nel pubblico interesse. Il Consiglio comunale, nei trenta giorni successivi, controdeduce alle osservazioni, adeguando il Programma integrato, ove del caso, al parere vincolante della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e, non oltre dieci giorni dall'esecutività della deliberazione, lo invia alla Regione. La Giunta regionale, acquisito, ove del caso, il parere della Commissione Tecnica Urbanistica di cui all'articolo 76 della legge regionale 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, provvede all'approvazione o alla richiesta di modifiche entro i successivi centoventi giorni.

3. Le richieste di modifica di cui al comma 2, sono comunicate, dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato, al Comune che, entro trenta giorni, assume le proprie determinazioni con deliberazione del Consiglio comunale da trasmettere alla Giunta regionale entro i successivi trenta giorni dall'apposizione del visto di esecutività. Qualora il termine per l'assunzione della deliberazione comunale anzidetta decorra inutilmente, le modifiche sono introdotte d'ufficio dalla Giunta regionale, nel Programma integrato.

4. Se il Consiglio comunale accoglie le richieste di modifiche di cui ai commi 2 e 3, il Programma integrato viene immediatamente approvato con deliberazione della Giunta regionale.

5. Il Programma integrato assume efficacia con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 40 della legge regionale 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Il Programma integrato deve assicurare la dotazione complessiva di aree e standards ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni.

7. L'approvazione della Giunta regionale comprende tutte le autorizzazioni di competenza regionale in tema di vincoli idrogeologici, forestali e di pianificazione sovracomunale la cui gestione compete alla Regione, nonché contestualmente il parere ai sensi della legge 1497/1939 e legge 431/1985.

Art. 7.

Procedure attuative

1. Gli interventi previsti nel Programma integrato sono subordinati ai sensi dell'articolo 32, primo comma, della legge regionale 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, al rilascio della concessione edilizia.

2. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 6, le autorizzazioni di competenza regionale non devono essere reiterate ai fini del rilascio della concessione edilizia.

3. In sede di approvazione del Programma integrato il Comune, in conformità al combinato disposto di cui agli articoli 52 e 63 della legge regionale 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, determina gli oneri concessori che devono essere corrisposti in relazione agli interventi edilizi previsti e le modalità di versamento degli oneri concessori nel rispetto dell'articolo 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. Per i pareri di competenza di altri Enti, oltre a quelli del Comune e della Regione ove non vi sia variante alla strumentazione urbanistica, il Sindaco, prima dell'approvazione del Programma integrato da parte del Consiglio comunale, indice la conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Sono ammesse in qualunque momento le modifiche al Programma Pluriennale di Attuazione che si rendono necessarie per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma integrato.

6. Non sono subordinati alla inclusione nei Programmi Pluriennali di Attuazione gli interventi edilizi di cui al comma 3 dell'articolo 5, nonché quelli la cui realizzazione risulti già temporaneamente determinata nel Programma integrato.

Art. 8.

Varianti progettuali

1. Nella fase di attuazione del Programma integrato possono essere autorizzate variazioni, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, sottoposta al solo visto di legittimità, nei seguenti casi:

a) per modificare le destinazioni d'uso delle aree o degli edifici, in misura non superiore al dieci per cento in volume per l'edilizia residenziale e in superficie per le altre destinazioni, purché al mutamento delle destinazioni corrisponda l'adeguamento degli standards previsti dalle leggi vigenti;

b) per variare il volume o la superficie del Programma integrato, quando le variazioni riguardino il recupero di edifici esistenti e non siano superiori al cinque per cento del volume o della loro superficie, purché alla variazione corrisponda l'adeguamento degli standards previsti dalle leggi vigenti e il conseguente adeguamento della convenzione;

c) quando venga modificata l'altezza degli edifici in misura non superiore a metri uno, purché senza variazione del numero dei piani;

d) quando gli spostamenti, all'interno del perimetro, non incidano sulle quantità complessive del Programma integrato;

e) quando non vi sia mutamento delle caratteristiche degli interventi edilizi sugli immobili sottoposti a vincolo storico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché sugli immobili ricadenti nei parchi e nelle riserve o in aree protette nazionali o regionali.

2. Qualora il Programma integrato interessi aree normate ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando l'obbligo del rispetto delle prescrizioni in materia di tutela ambientale, per esse può essere mantenuta la volumetria preesistente anche in difformità da quella del Piano regolatore generale vigente o in salvaguardia. Analogamente si opera per l'altezza massima consentita. La disposizione non si applica in presenza di opere edilizie abusive.

3. Nella fase di attuazione le variazioni che incidono unicamente sulla cubatura dei volumi tecnici e tecnologici e sulla distribuzione interna delle singole unità immobiliari richiedono la sola autorizzazione del Sindaco.

Art. 9.

Finanziamento pubblico

1. I Programmi integrati, già approvati secondo le procedure indicate all'articolo 6, possono su espressa richiesta usufruire di finanziamenti a valere sui fondi pubblici comunque stanziati per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. A tal fine, sulla base di specifici criteri di selezione proposti dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale, vengono attribuite le risorse finanziarie in relazione alla disponibilità all'uso individuata.

2. La realizzazione degli interventi edilizi, mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private, può essere attuata anche attraverso società a capitale misto all'uso costituite.

Art. 10.

Ambito di applicazione

1. Le presenti norme si applicano ai Programmi integrati aventi le caratteristiche di cui agli articoli 3, 4 e 5 indipendentemente dal fatto che usufruiscano di contributi o finanziamenti pubblici ivi compresi per quelli in variante purché, questi ultimi, contengano quote di edilizia convenzionata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 11.

Norma di coordinamento

1. Dopo il n. 5) del terzo comma dell'articolo 32 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«6) i Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 aprile 1996

GHIGO

96R0313

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 5.

Norme e provvidenze in materia di radiodiffusione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 19 marzo 1996)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la massima diffusione nonché una ricezione indisturbata di programmi radiotelevisivi liberi e pluralistici, che tengano conto delle peculiarità culturali, linguistiche e sociali della provincia, garantiscano una partecipazione democratica e contribuiscano ad incrementarne il livello informativo, educativo e di intrattenimento.

Art. 2.

Costituzione del comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi

1. Per le attività di cui alla presente legge è istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano il comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi, composto da nove esperti di comunicazione radiotelevisiva di stimata e comprovata professionalità in campo sociale, culturale, amministrativo o di mass-media, che assicurino un'obiettiva persecuzione dei compiti disciplinati dalla presente legge. I componenti del comitato ed i loro sostituti vengano eletti a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale all'inizio di ogni legislatura, laddove ogni consigliere può esprimere al massimo sei preferenze. Risultino

eletti membri del comitato le persone che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, tenuto conto della composizione del comitato secondo quanto previsto nel successivo comma 11.

2. Il Consiglio provinciale, nell'eleggere il comitato, si avvale anche di liste di nominativi proposte rispettivamente dalle comunità religiose operanti a livello provinciale, dalle associazioni degli insegnanti, dagli operatori economici, dai sindacati, dell'ordine dei giornalisti, dalle associazioni per la tutela dell'ambiente e da quelle culturali nonché dalle organizzazioni giovanili maggiormente rappresentative.

3. Non sono eleggibili consiglieri provinciali e parlamentari.

4. Il comitato è nominato con decreto del presidente del Consiglio provinciale.

5. I membri del comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi eleggono nel loro seno a scrutinio segreto un presidente ed un vicepresidente. Il Comitato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio provinciale e le sue funzioni sono prorogate fino al suo rinnovo.

6. Per la validità delle sedute del comitato è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, la proposta di deliberazione si intende respinta.

7. In relazione alla specifica natura degli argomenti trattati possono partecipare alle riunioni del comitato degli esperti senza diritto di voto.

8. Le funzioni di segretario effettivo rispettivamente supplente del comitato sono svolte da un dipendente del Consiglio provinciale indicato nel decreto del Presidente del Consiglio provinciale di cui al comma 4.

9. Ai componenti del comitato ed agli esperti di cui al comma 7 sono corrisposti per la partecipazione alle sedute, quando competono, a carico del Bilancio del Consiglio provinciale, le indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991 n. 6 per i componenti di comitati aventi un'autonomia funzione di rilevanza esterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell'amministrazione provinciale.

10. Al presidente del comitato è corrisposto un compenso mensile pari a quello determinato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 1-bis della legge provinciale 19 marzo 1991 n. 6, inserito dall'articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, per i presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale.

11. La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatta salva la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

12. Le norme che disciplinano l'attività del comitato sono stabilite da un regolamento interno, approvato dal comitato a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 3.

Compiti

1. Il Comitato:

a) è organo consultivo della Provincia materia radiotelevisiva e di mass-media in generale;

b) esprime parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

c) esprime parere sui provvedimenti che la provincia intende assumere per disporre agevolazioni a favore delle emittenti radiofoniche private locali che trasmettono programmi di pubblica utilità ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223.

d) formula proposta al Consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in merito alla trasmissione di programmi locali;

e) regola l'accesso alle trasmissioni provinciali programmate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

f) promuove la collaborazione con le realtà culturali e informative della provincia e propone i criteri delle convenzioni tra la provincia e la sede periferica della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nonché le emittenti radiotelevisive private in ambito degli indici d'ascolto. Esso segue inoltre l'attuazione delle suddette convenzioni;

g) effettua e/o appoggia attività di ricerca, studio e consulenza, in particolare per le materie di cui alla lettera f);

h) assolve ai compiti previsti dalla legge n. 223/1990 e collabora, quando richiesto, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con il Garante per la radiodiffusione e l'editoria nell'ambito della radiodiffusione pubblica e privata, e con la Commissione parlamentare di indirizzo e sorveglianza del servizio radiotelevisivo;

i) esprime parere sui piani di massima trimestrali dei programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e ne segue la relativa esecuzione;

k) esprime parere sulla durata e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua italiana, tedesca e ladina irradiate a livello provinciale dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Art. 4.

Programmazione dell'attività

1. In vista della redazione del progetto del bilancio di preisione del Consiglio provinciale per l'anno successivo, il comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi presenta annualmente entro il mese di settembre al presidente del Consiglio provinciale un progetto programmatico delle sue attività corredato della relativa previsione di spesa. Questo documento viene allegato al progetto del bilancio di previsione che, dopo la sua approvazione da parte dell'ufficio di Presidenza, viene trasmesso al Consiglio provinciale per l'approvazione definitiva.

2. La gestione delle spese connesse con il funzionamento del comitato avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

3. Il comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi presenta annualmente al Consiglio provinciale una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente, che è accessibile anche al pubblico.

Art. 5.

Aree di servizio e relative localizzazioni comuni per servizi pubblici radiotelevisivi, servizi di radio comunicazione di pubblico interesse ed emittenti private.

1. Nell'interesse di una ricezione di alto livello tecnico dei programmi di radiodiffusione sonora e televisiva, a norma della legge n. 223/1990, ricorrendo all'uso comune degli impianti relativi, la provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e sentiti gli interessati, favorisce la stipulazione di convenzioni intese alla realizzazioni di infrastrutture comuni per servizi radiotelevisivi pubblici, servizi di radiocomunicazione di pubblico interesse ed emittenti private.

Art. 6.

Contributi per programmi e trasmissioni particolari

La provincia autonoma di Bolzano può concedere alle emittenti radiofoniche e televisive locali con sede e redazione principale nonché produzione e diffusione prevalentemente nel territorio provinciale, su proposta o previa consultazione del comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi, contributi fino al trenta per cento delle ulteriori spese di produzione, regolarmente documentate, per trasmissioni di particolare valore riguardanti specifici problemi dell'Alto Adige.

Art. 7.

Contributi per l'acquisizione di notizie da agenzie di stampa

1. Tenuto conto della particolare situazione dell'Alto Adige, la provincia autonoma di Bolzano può concedere a emittenti radiofoniche e televisive locali contributi fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisizione di notizie da un'agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina, in quanto esistente, a condizione che tali spese non vengano sopportate dallo stato.

Art. 8.***Pubblicità***

1. Almeno il venticinque per cento delle somme stanziare dalla provincia autonoma di Bolzano e dagli enti da essa istituiti nonché da amministrazioni autonome comunque denominate, sottoposti alla sua vigilanza o legislazione, per le spese pubblicitarie, è destinato alle emittenti radiofoniche e televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea.

Art. 9.***Disposizioni finanziarie***

1. Le spese per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 5, 6 e 7 saranno stabilite per l'anno 1995 con successivo provvedimento legislativo e a decorrere dall'esercizio 1996 dalla legge finanziaria annuale.

2. Le spese per l'attività e il funzionamento del comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi sono invece a carico del bilancio del Consiglio provinciale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 4 marzo 1996.

DURNWALDER

Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano approvato ai sensi dell'art. 55, comma 2 dello Statuto di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige

96R0334

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - G.U. n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma).

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel *Bollettino estrazione titoli* (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali

Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di tre righe L. 114.000 L. 132.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga L. 38.000 L. 44.000

Annunzi giudiziari

Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di due righe L. 30.000 L. 35.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga L. 15.000 L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.

Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO		ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000	Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici		
Abbonamento semestrale	L. 225.000	L. 440.000	pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato. La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappl, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabaasi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 18/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 81/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
- LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
- CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
- LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
- LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Manneli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 9
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILO
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 82
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Milla, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOLIO
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montenera, 22/A
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:				Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	385.000		- annuale	L.	72.000	
- semestrale	L.	211.000		- semestrale	L.	49.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:				Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	72.500		- annuale	L.	215.500	
- semestrale	L.	50.000		- semestrale	L.	118.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:				Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
- annuale	L.	216.000		- annuale	L.	742.000	
- semestrale	L.	120.000		- semestrale	L.	410.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 2 9 0 9 6 *

L. 2.800